



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2016

Nuovo libro primo del codice civile, recante norme sul diritto della persona

ONOREVOLI SENATORI. - Vi è nel Paese un fermento, che il Parlamento ha il dovere di recepire. Vi è un disagio, una domanda di cambiamento, vi è la sofferenza umana legata a situazioni che il diritto, allo stato, non tutela adeguatamente.

Tutto ciò deriva dal mancato intervento di riforme, in tema di diritto di famiglia, dopo la stagione degli anni settanta, nella quale, in particolare con la legge n. 151 del 19 maggio 1975, fu operata una millenaria rivoluzione, capovolgendo concetti che vigevano da tempo memorabile ed adeguando il diritto ai valori di democrazia, uguaglianza, tutela delle parti più deboli, elaborati nei secoli dalla nostra storia.

L'opera realizzata, in tal senso, nel 1975, doveva essere completata. Ciò non è avvenuto nei decenni successivi e, per molta parte, l'attività riformatrice è rimasta incompiuta. Intanto, nuove esigenze sono maturate, nuovi nodi sono arrivati al pettine. La società ha continuato a progredire, la democrazia ad evolversi. Il costume sociale ha prodotto nuovi risultati e nuovi problemi ed il diritto non si è adeguato.

Vi è pertanto ora un ritardo che è indispensabile colmare.

Tale ritardo è evidente se si paragona la legislazione italiana, in tema di diritto di famiglia, a quella europea. Il confronto mostra in modo stridente anacronismi ed irrazionalità della nostra legislazione, la quale se nel 1975 poteva dirsi sufficientemente moderna ed adeguata ai tempi, ora certamente non lo è più.

Nel 1975, la riforma adeguò ai precetti costituzionali il rapporto tra marito e moglie, ponendo fine ad uno stridente contrasto tra Costituzione, che imponeva l'uguaglianza

di uomo e donna nel matrimonio, e codice civile, che invece parlava di «capo» della famiglia.

Nel 2009, tale contrasto esiste ancora su altri punti, tanto da giustificare le parole di chi assume che esistono, per numerose categorie di soggetti, diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale e negati, di fatto, dalla legislazione in vigore.

Un esempio è costituito dalla posizione dei figli, i quali, nonostante ciò sia considerato intollerabile da buona parte della pubblica opinione, sono ancora divisi in «categorie» a seconda delle vicende della loro nascita e sono, per questo, soggetti a regole sostanziali e processuali diverse.

Un'altra esigenza che in Europa è fortemente avvertita è quella di unificare le norme in tema di diritto di famiglia, dando luogo ad un'unica ed organica legislazione. Ad esempio, il 1° settembre 2008 è entrata in vigore, in Germania, una legge che provvede in tal senso.

In Italia, invece, le norme sul diritto di famiglia sono ancora «disseminate» in leggi e codici diversi e, quando viene effettuata una sia pur minima attività riformatrice (si veda la legge n. 54 del 2006 in tema di affido condiviso dei figli nella separazione), si procede intervenendo su punti unici, senza un'ottica di coordinamento generale.

Nel Paese, inoltre, prevale una visione diversa da quella consolidata nei codici e nelle leggi.

Più di una volta sondaggi (esempio: divorzio breve) hanno dimostrato che vi è una forte divergenza tra ciò che pensano i cittadini e ciò che il legislatore decide (o non decide).

Tutto ciò, dimostra la necessità di un intervento globale di riscrittura, unificazione e modernizzazione di tutto il libro primo del codice civile.

Questo intervento è stato attuato con l'ausilio di studiosi di varie branche ed associazioni, i quali hanno lavorato e si sono confrontati per lungo tempo, dando luogo al progetto trasfuso nella proposta che si sta illustrando. La comprensione piena di essa richiede un breve *excursus*, che parta dalle origini del diritto vigente all'epoca in cui si tenne la Conferenza sull'amore civile, del 12 maggio 2008⁽¹⁾.

1) *Il diritto romano*

Il nostro diritto civile deriva dal diritto preunitario, che trae origine dal diritto francese, il quale a sua volta deriva dal diritto vigente nel medioevo e dal diritto romano-barbarico, entrambi diretta conseguenza del diritto romano. Evidente è altresì l'influenza, per ciò che concerne in particolare il diritto di famiglia, delle norme del codice canonico.

Nel corso di tale processo di trasmissione, non vi è soluzione di continuità. Alcune norme si sono evolute, mentre altre sono ri-

maste identiche. Spesso, interi gruppi di norme sono stati trasfusi, senza sostanziali modifiche, dal codice di un'epoca storica al successivo.

In ragione di ciò, alcune disposizioni di legge sono sopravvissute alle ragioni per cui erano state scritte e sono divenute illogiche ed anacronistiche. Ad esempio, nel nostro codice, nel capitolo relativo alla filiazione, sussiste ancora la norma che attribuisce il figlio alla madre (e di conseguenza al marito della donna) se nato entro centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento di esso, poiché tali date erano state dettate dalle cognizioni della scienza medica dell'epoca di Ippocrate. (Si vedano gli articoli 232 e seguenti del codice civile). Ciò è illogico, considerate le attuali conoscenze, che consentono di stabilire su basi scientifiche paternità e date.

L'esempio citato non è unico. In molti casi l'influenza del diritto antico è palese e la sopravvivenza di norme antiche non è giustificata o, addirittura, è paradossale⁽²⁾.

Nessuno ha pensato, finora (se si esclude la rivoluzione sostanziale del 1975), di compiere una revisione generale ed una moder-

⁽¹⁾ L'opportunità di avviare il progetto di riforma del diritto di famiglia, già oggetto di precedenti dibattiti e studi, si è concretizzata nel corso dell'incontro di esperti di differenti discipline, per la Conferenza sull'amore civile, tenutasi a Roma il 12 maggio 2008. In tale occasione è nata l'idea di trasformare la conferenza in un tavolo di lavoro permanente, ove le diverse competenze (di diritto civile, penale, comparato ed internazionale, di medicina e genetica, di filosofia, psicologia e sociologia) potessero aver modo di lavorare insieme, per redigere un progetto di riforma globale del libro primo del codice civile, idoneo a trasformare «il diritto della tradizione» in «diritto della ragione», rendendosi capaci di ipotizzare un diritto adeguato alle esigenze ed alle aspirazioni degli uomini e delle donne del nostro tempo, libero da ogni influenza confessionale o ideologica ed ispirato ai valori della Carta costituzionale. Il progetto qui presentato costituisce la realizzazione di tale idea ed il frutto del lavoro di studiosi ed associazioni, accompagnato dai suggerimenti di persone direttamente coinvolte nelle problematiche considerate. I lavori sono stati svolti da cinque commissioni, che hanno approfondito alcune tematiche (forme e modelli di famiglia, separazione e divorzio, procreazione assistita ed interruzione della gravidanza, adozione ed adozione internazionale, violenza familiare e tutela dei soggetti deboli) poi confluendo in un momento unitario di discussione e coordinamento. Per comune deliberazione dei redattori, il lavoro venne messo a disposizione dei parlamentari.

⁽²⁾ Riferendosi all'articolo 315 del codice del 1942, F. Finocchiaro, *Rapporti personali fra coniugi e patria potestà*, in *Atti di un convegno*, Napoli, 1975, p. 91, afferma: «La prescrizione di "onorare" il padre e la madre, impartita dal Dio d'Israele (Exodus, 20, 12) a un popolo di pastori e contadini in marcia verso la terra promessa, si ritrova, migliaia di anni dopo, nell'articolo 315 del codice civile 1942 .. perché una prescrizione, certo necessitata nella situazione in cui venne a formarsi la legislazione mosaica, è stata sublimata, a motivo della sua fonte di produzione, nella concezione religiosa dei rapporti tra padri e figli; è divenuta comandamento religioso inderogabile e accompagnato da tutte le sanzioni conseguenti alla violazione di un precetto divino».

nizzazione delle norme del diritto di famiglia. Ciò appare invece indispensabile, considerato il diritto del cittadino di avere norme adeguate all'epoca in cui egli vive.

2) *La riforma del 1975*

Nel 1975, nel corso di una stagione di vitalità travolgente delle tendenze riformiste, fu varato il nuovo diritto di famiglia. Con esso, mutò radicalmente la concezione della famiglia, trasformatasi da istituzione gerarchicamente organizzata («il marito è il capo») in società tra uguali. Per effetto della precedente, ma strettamente connessa, introduzione del divorzio, il matrimonio si era contemporaneamente trasformato da entità indissolubile in istituzione reversibile, dando luogo, nel nostro Paese, «all'inizio dell'era moderna».

I principi su cui la riforma del 1975 si basava furono, in particolare, l'uguaglianza tra uomo e donna e la fine delle discriminazioni nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.

Sul primo versante, la riforma risultò fortemente incisiva, anche se ad essa sopravvissero alcune norme tuttora non egalarie, come quelle relative al cognome della donna sposata e dei figli.

Anche dal punto di vista dell'abolizione delle discriminazioni, la riforma operò una radicale trasformazione, stabilendo, con il nuovo articolo 261 del codice civile, la parità dei diritti tra figli legittimi e figli naturali ed abolendo la definizione di «figli illegittimi», prima vigente. L'articolo 261, tuttavia, era destinato ad operare solo nei rapporti tra genitori e figli. Le discriminazioni, nei confronti della parentela, in buona parte rimasero, come dimostrato da successive sentenze della Corte di cassazione, tese a valutare se, ai fini successori, due fratelli naturali fossero o meno tali (con decisione finale sostanzialmente negativa).

La riforma del 1975 attende, su questi e su altri punti, di essere completata. Essa costituì un passo avanti enorme, sulla strada della modernizzazione del diritto di famiglia,

ma non una soluzione definitiva. Per molti aspetti, le spinte evolutive furono frenate da altre tendenze e non raggiunsero il proprio compimento (ad esempio, la riforma intendeva abolire in ogni suo aspetto la colpa nelle separazioni, ma, dopo tale abrogazione, la colpa fu indirettamente reintrodotta con l'istituto dell'addebito).

Se la riforma fosse stata pienamente realizzata nel 1975, dopo trentaquattro anni essa dovrebbe essere certamente aggiornata, in virtù delle spinte ed esigenze e delle nuove questioni emerse nel sociale. Il problema, tuttavia, prima ancora che l'aggiornamento, riguarda il completamento della riforma. La parità tra i coniugi e, soprattutto, la parità tra i figli, attendono ancora di essere attuate.

Nel nostro ordinamento sopravvivono, per figli nati dentro e fuori il matrimonio, due complessi di norme diverse (!), che comportano differenti forme di accertamento dello stato di nascita, diverse regole, diversi diritti e differenti tribunali per giudicarli (!).

La riforma del 1975 non sarà completa finché il suo spirito non verrà del tutto realizzato, ponendo fine a tali discriminazioni.

3) *I diritti negati*

Cambiare il diritto di famiglia non significa solo por fine ad anacronismi e riportare al 2009 questa normativa, ma, soprattutto, vuol dire far cessare la negazione di diritti, riconosciuti dalla Costituzione.

Oltre ai diritti dei figli nati fuori del matrimonio, i quali, per effetto dell'articolo 3 della Carta costituzionale, non possono essere discriminati, ve ne sono altri, tra cui, in primo luogo, i diritti delle «coppie di fatto» e delle coppie composte da persone dello stesso sesso.

Le «coppie di fatto», come con terminologia negativa è attualmente definito questo tipo di unioni, trovano tutela nella fondamentale previsione costituzionale contenuta nell'articolo 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»), mentre per le coppie dello stesso sesso deve essere ricordata la previsione di cui al successivo (ugualmente inserito tra i principi fondamentali della Costituzione e perciò prevalente su qualsiasi altra disposizione) articolo 3: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Attualmente, le coppie di fatto costituiscono, per il diritto, un'entità «fantasma», non regolata e perciò non esistente, con grave lesione, prima ancora che dei diritti concreti, della dignità di coloro i quali vivono tale situazione.

Le coppie costituite da persone dello stesso sesso si trovano ugualmente prive di riconoscimento e diritti e rappresentano, nella nostra società, l'eterno ritorno della volontà di discriminazione, la quale sembra sempre rinascere, nei confronti di vecchie o nuove «categorie», nonostante gli sforzi fatti per superarla e le lezioni della storia.

4) L'Europa

Un'altra ragione per realizzare con urgenza la riforma del diritto di famiglia viene dall'Europa. Se non ve ne fossero altre, già essa basterebbe per giustificarla. A fronte di evidenti sforzi, effettuati in altri settori del diritto, per rendere le normative italiane, nel rispetto dell'autonomia di ogni Paese, aderenti ai principi dell'UE (allo scopo di realizzare, sotto tutti i profili, l'unione), nel campo del diritto di famiglia la tendenza è opposta.

La legislazione italiana, in tema di divorzio, mediazione familiare, filiazione e procreazione assistita, unioni libere, adozioni ed altro, se ne discosta e la distanza tende ad aumentare.

Gli esempi sono molteplici e clamorosi. In tema di adozioni, ad esempio, pur avendo l'Italia ratificato trattati che imponevano il riconoscimento della possibilità dei *single*

di adottare (possibilità che già nel diritto di Giustiniano, per influenza dell'imperatrice Teodora, era riconosciuta alle donne), il principio non è stato attuato nel nostro ordinamento. L'adozione consentita ai *single* è infatti limitata ad ipotesi marginali e ad essa sono attribuiti effetti diversi e minori, rispetto all'adozione operata da una coppia.

L'elenco dei Paesi occidentali, i quali hanno regolamentato le unioni diverse dal matrimonio, non è soltanto lungo, ma onnicomprensivo. Solo l'Italia resta esclusa. Allo stesso modo, è difficile trovare legislazioni analoghe a quella italiana, come essa era prima dell'intervento riparatore della Consulta, in materia di procreazione assistita o, come vorrebbero attuali proposte di legge, in tema di testamento biologico.

È opportuno comprendere che, su tali temi, l'Italia è isolata ed è lontana dall'Europa. Ciò deve indurre a riflettere e, ove si creda nel patrimonio di valori laici che costituiscono la base delle democrazie europee e dell'evoluzione del pensiero del novecento, ad impegnarsi perché la distanza venga, quanto meno, ridotta.

5) La Conferenza del 12 maggio

L'opportunità di avviare il progetto di riforma del diritto di famiglia è sorta nel corso dell'incontro di studiosi di differenti discipline, per la Conferenza sull'amore civile, tenutasi a Roma il 12 maggio 2008. In tale occasione è nata l'idea di trasformare la conferenza in un tavolo di lavoro permanente, ove le diverse competenze (di diritto civile, penale, comparato ed internazionale, di medicina e genetica, di filosofia, psicologia e sociologia) potessero aver modo di lavorare insieme, per redigere un progetto di riforma globale del libro primo del codice civile idoneo a trasformare «il diritto della tradizione» in «diritto della ragione», rendendosi capaci di ipotizzare un diritto adeguato alle esigenze ed alle aspirazioni degli uomini e delle donne del nostro tempo, libero da ogni influenza confessionale o ideo-

logica ed ispirato ai valori della Carta costituzionale.

Il progetto qui presentato costituisce la realizzazione di tale idea ed il frutto del lavoro di studiosi ed associazioni, accompagnato dai suggerimenti di persone direttamente coinvolte nelle problematiche considerate.

6) *La laicità dello Stato*

Idea ispiratrice del lavoro è il concetto di laicità dello Stato. Ogni concezione ideologica o religiosa merita il massimo rispetto, ma altrettanto rispetto è dovuto alla libertà dei cittadini.

I principi che animano religioni o ideologie possono influenzare la vita delle persone, ma non devono essere imposti per legge a coloro i quali non li condividono.

Portare avanti, con coerenza, tale idea significa fornire un contributo affinché l'intera società delle nazioni divenga meno teocratica e pluralistica e sia rispettosa della libertà e dei diritti dei cittadini.

PRINCIPÌ ISPIRATORI

1) *La libertà dei cittadini*

Obiettivo principale del diritto, in un Paese democratico, non è assicurare la realizzazione dei principi posti a base dell'ideologia dominante, né tenere a bada il popolo, costituire una gabbia entro cui esso possa essere adeguatamente controllato e diretto oppure svolgere, prevalentemente, una funzione repressiva.

Scopo del diritto è garantire, nella misura maggiore possibile, la libertà dei cittadini, i quali non hanno inteso, in un'ottica hobbesiana, privarsi di ogni facoltà per avere in cambio sicurezza e stabilità, ma si sono associati, come descritto da Locke, perché collettivamente possano essere riconosciuti e

tutelati i loro diritti individuali, tra i quali, *in primis*, il diritto di libertà.

La libertà dei singoli deve essere garantita dall'ordinamento, perché essa costituisce il nocciolo delle ragioni per le quali si sono associati tra loro.

Ciò significa che il livello di «libertà» garantita dall'ordinamento è un importante indicatore della democraticità e funzionalità dello stesso e che i limiti che il diritto pone devono trovare una loro giustificazione.

Non vale il principio secondo cui tutto è vietato ed ogni libertà deve avere una valida giustificazione, ma il principio opposto, secondo cui sono proprio i divieti a dover essere motivati ed adeguatamente giustificati.

2) *I limiti*

È evidente che la libertà individuale trova dei limiti. Anche ciò è intrinseco nelle ragioni che idealmente danno luogo alla nascita dello Stato di diritto.

Tali limiti, in primo luogo, consistono nella libertà degli altri. La collettività ha diritto di vietare l'omicidio, la rapina, l'aggressione, in quanto «espansioni della libertà di un soggetto» palesemente effettuate a spese di un altro, il cui corrispondente diritto viene contestualmente limitato o soppresso.

Altri limiti devono essere imposti per disciplinare la vita collettiva, in quanto, senza regole precostituite e funzionali, essa sarebbe del tutto impossibile. Anche su questo versante, l'ordinamento deve trovare un punto di equilibrio tra libertà e funzionalità.

Il problema si pone per una terza categoria di limiti, posti in relazione al modello di società che si vuole realizzare.

È infatti possibile preferire modelli di «Stato etico», vale a dire, secondo la concezione di Hegel⁽³⁾, modelli in cui lo Stato è inteso come «incarnazione suprema della

⁽³⁾ Per Hegel, non è l'individuo a fondare lo Stato, ma lo Stato a fondare l'individuo. La miglior forma di governo è, a suo avviso, la monarchia costituzionale. La teoria dello Stato etico è stata usata per spiegare il fondamento della concezione dello Stato fascista.

moralità sociale e del bene comune» o modelli pluralisti, nei quali le scelte collettive di ciò che è bene e ciò che non lo è sono ridotte il più possibile, a beneficio del rispetto della diversità di opinione. In essi l'ordinamento cerca di garantire, quanto più è possibile, le minoranze ideologiche o religiose.

3) *Il diritto di scegliere*

In passato, le possibilità di scelta di un individuo erano estremamente limitate. La sua nascita, più che sua volontà, stabiliva nella maggior misura il suo destino. Non vi era la possibilità di scegliere il proprio lavoro e, spesso, neppure il proprio coniuge e non vi era la possibilità di mutare né l'uno, né l'altro. Tanto meno esisteva la possibilità di scegliere i propri rappresentanti politici.

Con l'instaurarsi della società dei consumi e della concorrenza, da un lato, e di istituzioni democratiche dall'altro, la possibilità di scelta è aumentata.

L'evoluzione della facoltà di scelta, in ambito economico, è stata, nei Paesi occidentali, maggiore della corrispondente evoluzione in altri settori.

Non a caso il nostro codice civile riconosce, al momento del matrimonio, un'ampia possibilità di scegliere il regime patrimoniale della famiglia, mentre vieta (articolo 160 del codice civile) qualsiasi deroga al regime degli obblighi di natura personale.

Dal punto di vista economico e consumistico, siamo stati abituati a scegliere tra decine e centinaia di possibilità diverse (come tra centinaia di canali televisivi), mentre, in altri ambiti, questa possibilità di scelta è stata negata.

Si è creata così una contraddizione, tra un «consumatore» non solo libero, ma con un grado talmente evoluto da poter godere di un'ampia possibilità di scelta, ed un cittadino al quale invece questo diritto non è riconosciuto in settori importanti della sua vita.

Una svolta in tal senso si è avuta con l'introduzione del divorzio, con il quale è

stata fornita la possibilità di scegliere tra restare fedeli al modello del matrimonio indissolubile o accogliere il modello che richiede, per la perpetuazione del matrimonio, un consenso perdurante.

Principio ispiratore del progetto di riforma è stato quello di ampliare, ove possibile e nella misura possibile, gli spazi di libertà e di scelta del cittadino della nostra epoca, per rendere il diritto più conforme, oltre che ai principi richiamati, anche al suo effettivo modo di essere e di sentire, in quanto soggetto complesso, «consumatore» e «cittadino democratico» della nostra epoca.

4) *La funzione del diritto*

Tra i principi ispiratori del presente progetto di riforma vi è anche quello di ritenere il diritto uno strumento di codificazione e di interpretazione della realtà, che dalla stessa non può prescindere. È preciso dovere del diritto fornire risposte e modelli di organizzazione alle entità che sorgono nel sociale.

Il diritto può considerare le realtà emerse come illecite e può quindi sanzionarle, eventualmente anche con l'uso di strumenti penali, ma non può ignorarle: se sono considerate lecite, deve regolamentarle.

Ciò non è avvenuto, nel nostro ordinamento, in relazione alla procreazione assistita, esistente come possibilità sin dal 1950, ma regolamentata per legge solo nel 2004, e tuttora non avviene per quanto riguarda le coppie di fatto ed altre entità.

Il diritto non può fingere che queste entità non esistano. Ha il dovere di regolarle, in un senso o nell'altro. Se non lo fa, viene meno ad una delle sue fondamentali funzioni.

Obiettivo del progetto di riforma è stato quindi quello di inserire nel codice e regolamentare ciò che esiste nella società.

5) *La vita e la sofferenza*

Proteggere il valore «vita» non significa aprioristicamente favorire ogni possibilità di essa, anche se realizzabile in condizioni di-

sumane oppure meramente potenziale o astratta, ma significa, prima di tutto, tutelare la vita effettivamente esistente e tradotta in individui reali, nonché proteggere gli stessi, in quanto entità capaci di soffrire.

Non si rispetta la dignità dell'uomo quando gli si impone, contro la sua volontà, di vivere in condizioni artificiali, impietose o atroci.

Non si rispetta la sofferenza dell'uomo, quando essa viene minimizzata e subordinata ad astratte visioni di principio.

Emblematico è il caso di un bambino afflitto da una grave malattia, il quale può essere salvato da un trapianto reso possibile dalla nascita di un fratellino geneticamente compatibile, e quindi, nato tramite selezione embrionale. Vietare tale possibilità significa privilegiare ciò che è potenziale rispetto a ciò che è reale, con la differenza che ciò comporta, in termini di comprensione, sentimenti e concreta sofferenza.

6) *Le discriminazioni*

Uno dei criteri guida del progetto di riforma consiste nel desiderio di cancellare ogni forma di discriminazione.

La Costituzione ed il senso morale impongono che non esistano, in nessun modo, individui discriminati o privati di diritti fondamentali, cittadini di «serie B» o «figli di una divinità minore».

Le discriminazioni in alcune occasioni sono palesi, in altre mascherate. È necessario disvelarle e, se effettivamente tali, cancellarle dall'ordinamento.

7) *Il bilanciamento dei principi costituzionali*

La Costituzione italiana giustamente afferma molteplici principi e valori. Può accadere che, in determinate situazioni, tra essi si determini contrasto. In tal caso è necessario operare un temperamento (o bilanciamento), il quale da un lato provochi il minore sacrificio possibile di ciascun principio

e, dall'altro, ove necessario, determini quale di essi debba prevalere.

Esempio emblematico è costituito dalla decisione della Corte costituzionale n. 27 del 1975, relativa all'interruzione volontaria della gravidanza. In tale occasione la Consulta affermò che «... l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione».

Il progetto di riforma si è ispirato a questo principio e, ad esempio in materia di procreazione assistita, ha considerato prevalenti, rispetto all'embrione (che non è il concepito ed anzi, secondo i principi in vigore e sulla base della stessa legge n. 40 del 2004, ha una tutela meno forte), altri valori costituzionalmente garantiti.

8) *I principi fondamentali della Costituzione*

I primi articoli della Costituzione rientrano, come espressamente indicato, tra i «principi fondamentali» della stessa.

Di ciò si deve tener conto nel momento in cui si confrontano, anche ai fini di un eventuale bilanciamento, precetti costituzionali diversi.

Il principio di eguaglianza, su cui si basa l'esigenza di non discriminazione che ha ispirato l'intero progetto di riforma, è dettato dall'articolo 3, mentre la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, è oggetto dell'articolo 2.

Si tratta pertanto di principi che i padri costituzionali collocarono ai primissimi posti e che non possono in alcun modo trovare deroga, nel nostro ordinamento.

9) *La centralità della questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso*

Il codice civile vigente non richiede espressamente (come invece fa il codice canonico, si veda il canone 1055) la diversità

di sesso tra gli sposi. Tale requisito si deduce dalla tradizione e dal fatto che la legge parla di «marito» e «moglie».

Secondo la concezione approvata in altri Paesi, ciò che caratterizza il matrimonio non è, invece, la diversità di sesso, ma la volontà ed i sentimenti delle persone. Coloro i quali hanno un orientamento sessuale diverso dalla maggioranza possono ugualmente desiderare di realizzare, con il proprio compagno, un'unione permanente e possono desiderare che tale unione sia riconosciuta dalla collettività ed abbia rilievo giuridico.

Nel caso in cui ciò non avvenga, persone «diverse» si trovano non solo ad essere discriminate, ma ad essere prive di fondamentali diritti, come quello di assistersi reciprocamente o permanere nella casa comune.

Secondo una tesi, i *gay* possono, se vogliono, vedere riconosciuta una forma di unione, ma questa non può essere il matrimonio.

Questa posizione trova motivazioni solo emotive e non basate sul diritto. Essa è frutto della convinzione che il proprio modo d'essere è l'unico giusto, normale o sano, ma crolla di fronte ad un'applicazione imparziale del principio di uguaglianza.

Vanamente si cerca di sostenerla con il richiamo al diritto naturale, ignorando o dimenticando che l'idea che vi siano principi assoluti, riconosciuti come tali da tutti gli uomini, dopo essere stata fonte, in passato, di numerose «guerre di religione», è stata abbandonata e superata da moderne concezioni democratiche e pluraliste.

Secondo un'altra tesi, il matrimonio è un istituto destinato ad essere superato e, pertanto, non vi è ragione di estenderlo ai *gay*.

In contrario si osserva che, finché un istituto giuridico esiste, esso deve essere utilizzabile da tutti i cittadini. Anche le persone con orientamento omosessuale devono essere libere di decidere se sposarsi o meno e, in futuro, devono poter partecipare, con pari diritto, ad ulteriori evoluzioni, ove esse effettivamente vi siano.

10) *Parità ed eguaglianza*

Principi di fondo del progetto di riforma restano la parità di diritti, l'eguaglianza delle persone e la pari dignità delle scelte.

Uguaglianza tra uomo e donna, tra figli nati nel matrimonio e fuori di esso, tra persone con differenti orientamenti sessuali, tra adottati da coppie e da *single*, tra adottati italiani e di altre nazioni, tra «coppie di fatto» e coppie matrimoniali.

Il filo conduttore grazie al quale è possibile leggere unitariamente il progetto resta il concetto di eguaglianza.

CONTENUTI GENERALI DEL PROGETTO DI RIFORMA

1) *Testamento biologico*

Il problema è affrontato in modo globale. Dopo l'articolo 5 del codice civile (intitolato «Atti di disposizione del proprio corpo») è inserito l'articolo 6, con il quale si afferma il diritto delle persone di veder rispettata la propria volontà in caso di cure mediche. Il principio guida è che deve scegliere il cittadino e non lo Stato.

Il successivo articolo stabilisce che, per i minori infrasedicenni, la decisione compete ai genitori e, in particolari casi, deve essere confermata dal giudice tutelare.

Le norme sul testamento biologico, successivamente inserite e compiutamente disciplinate, sono diretta derivazione del principio stabilito.

Nel testamento possono essere inserite disposizioni in ordine alla volontà di ricevere assistenza religiosa, donare organi o essere cremati. È prevista la possibilità di nominare un fiduciario.

Il testamento deve essere presentato al giudice tutelare. La conservazione dell'originale e l'inserimento dei dati in una banca nazionale, consultabile dai medici in caso di intervento, compete allo Stato.

2) Parentela

Attualmente il codice non è chiaro nell'indicare le origini della parentela, tanto da giustificare la tesi, da alcuni sostenuta, secondo cui solo il matrimonio può validamente costituirla, a tutti gli effetti.

Da ciò discendono conseguenze aberranti, come l'affermazione secondo cui due fratelli naturali non possono ereditare l'uno dall'altro così come due fratelli legittimi ⁽⁴⁾.

Il progetto abolisce ogni distinzione tra parentela legittima e naturale. Vengono eliminate anche altre anomalie, come quella che fa persistere il vincolo di affinità (legame giuridico con la suocera) anche dopo il divorzio.

3) Rapporto tra matrimonio civile e matrimonio religioso

Il progetto di riforma non interviene sulla possibilità di celebrare matrimonio religioso con effetti civili, ma, nel codice, ribalta l'ordine di priorità. Finora il modello regolato per primo era quello concordatario. Con la riforma viene invece per primo presentato e regolato il modello civile, dando un'immagine maggiormente laica del codice.

Anche in questo caso vengono eliminate anomalie, come quella secondo cui in caso di annullamento religioso che preceda il divorzio non è più dovuto il mantenimento dell'ex coniuge.

4) Matrimonio tra persone dello stesso sesso

Nell'attuale disciplina codicistica matrimoniale vi è un posto vuoto, costituito dall'articolo 91 del codice civile, abrogato dopo la fine del fascismo. Tale articolo prevedeva divieti matrimoniali tra cittadini di razza ariana e persone «appartenenti ad altra razza» ⁽⁵⁾.

La norma, in passato simbolo di discriminazione, può ora divenire simbolo opposto, della fine di essa in un altro, millenario, settore, sancendo il superamento dei pregiudizi prima imperanti.

5) Cognome della moglie e dei figli

Il superamento dell'articolo 143-bis del codice civile, per effetto del quale la donna sposata aggiunge al proprio il cognome del marito, pone fine ad una palese violazione del principio di parità dei coniugi nel matrimonio e prende atto del costume sociale, che tale norma ha ormai disapplicato.

Il superamento dell'articolo 262 pone fine al privilegio maschile di esclusiva attribuzione del cognome ai figli.

In passato l'attribuzione del cognome paterno costituiva una garanzia per la donna e per i figli stessi. Attualmente essa rappresenta una tradizione, non conforme al principio costituzionale di parità.

Il sistema disegnato dal progetto di riforma prevede l'attribuzione al figlio dei cognomi di entrambi i genitori ed attribuisce

⁽⁴⁾ Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 377 del 26 ottobre 1994, ove si legge: «A distanza di vent'anni dalla riforma del diritto di famiglia e in presenza di un notevole incremento dei rapporti familiari di fatto, appare sempre meno plausibile che i fratelli e sorelle naturali del "de cuius" restino esclusi dalla successione "ab intestato" a vantaggio anche di lontani parenti legittimi fino al sesto grado».

⁽⁵⁾ Stralci da normative dell'epoca: «Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane; il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero. Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale».

allo stesso il diritto di stabilire quale di essi egli voglia, a sua volta, trasmettere.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà, l'ufficiale di stato civile è abilitato a procedere a sorteggio.

In tal modo, tutti i cittadini nati dal momento dell'entrata in vigore della riforma avranno un doppio cognome e potranno scegliere quale trasmettere. Il sorteggio salvaguarda coloro i quali non vogliono operare tale scelta.

Tutti i figli nati dai medesimi coniugi dovranno avere lo stesso doppio cognome.

6) *Rapporti tra separazione e divorzio*

Attualmente chi voglia sciogliere il proprio matrimonio ha l'onere di instaurare due successivi giudizi, l'uno di separazione e l'altro di divorzio, affrontando i relativi costi, sia economici che psicologici.

Per il peso di essi molte coppie, pur intenzionate senza alcuna esitazione a chiudere definitivamente il loro rapporto, dopo aver ottenuto la sentenza di separazione non chiedono divorzio, restando in una situazione di «limbo» dal punto di vista giuridico ed assumendo comportamenti divorzili «di fatto».

Oltre a ciò, l'esistenza di due normative che si sovrappongono ha costantemente causato problemi interpretativi, nonché successive decisioni, da parte di organi diversi, in relazione alla medesima fattispecie.

Tutto ciò può essere evitato sciogliendo il nodo del legame tra i due istituti. Attualmente la separazione è un passaggio obbligatorio per giungere al divorzio. Con la Riforma, essa diviene istituto diverso ed autonomo, utilizzabile per chi voglia meramente separarsi e non divorziare. Coloro i quali, invece, vogliono interrompere definitivamente il loro rapporto, non sono obbligati a percorrere i due «gradi» (ognuno di essi con possibile giudizio di appello e cassazione e, quindi, con una moltiplicazione abnorme di cause), ma possono direttamente chiedere il divorzio.

Nel nuovo sistema qui proposto, la separazione è disciplinata dall'articolo 154. Il divorzio dagli articoli 143 e seguenti.

La barriera, che oggi impedisce di accedere al divorzio se prima non si è percorsa la trafila della separazione e che alcuni vogliono mantenere in piedi per rendere più difficile e gravoso il divorzio e in qualche modo dissuadere coloro che vorrebbero ottenerlo, viene abolita.

7) *Mediazione familiare*

La mediazione familiare è già realtà in altri Paesi europei. In Italia si è cercato di inserirla con la legge n. 54 del 2006 sull'affido condiviso dei figli nella separazione (di cui essa era parte integrante e fondamentale), ma nel corso dei lavori parlamentari è stata quasi totalmente soppressa.

La mediazione è invece un elemento indispensabile per passare, in questi delicati procedimenti, dalla logica del conflitto a quella del dialogo e della ricerca di soluzioni condivise.

I coniugi che stanno per separarsi non possono utilizzare i medesimi strumenti posti a disposizione di chi deve contendere in una causa ordinaria, ma hanno bisogno di strumenti specifici, che tengano conto dei profili psicologici e della necessità di ricerca di soluzioni concordate.

La presente riforma, come avviene in altre materie (es. lavoro) ove è prevista una fase conciliativa che preceda il giudizio vero e proprio oppure (es. giudizi penali) sono previsti meccanismi idonei a ridurre il numero delle procedure che arrivano al giudizio (eterodirettivo) del giudice, prevede, prima del divorzio, il passaggio presso un centro specializzato di mediazione familiare, ove opera un'*équipe* specializzata.

Il disegno di legge prevede altresì la composizione di questi centri, i meccanismi per la loro attivazione e le procedure di spesa.

Come è stato detto, svolgere un procedimento di separazione o divorzio senza la mediazione familiare è come operare un paziente senza anestesia: una pratica in passato diffusa, ma in futuro non più accettabile.

8) *Assegnazione della casa familiare*

La presente riforma (con l'articolo 145 del codice civile) propone alcune modifiche al regime di assegnazione della casa familiare in sede di divorzio, ponendo fine sia alla prassi (sostenuta dall'attuale normativa) per la quale i coniugi senza figli, ove vogliono avere disposizioni provvisorie per l'uso della casa familiare, devono instaurare contemporaneamente un'altra causa, al di fuori del giudizio di separazione o divorzio, sia all'impossibilità di assegnare temporaneamente la casa stessa al coniuge più debole, come parte del mantenimento.

Viene modificata anche la norma che, volendo punire il genitore che instaura un nuovo rapporto togliendogli la disponibilità della casa, penalizza invece i figli.

9) *Modifiche all'affido condiviso*

Le modifiche alla legge sull'affido condiviso, che ha determinato una vera rivoluzione copernicana affermando il principio di bigenitorialità e realizzando l'interesse del minore di non perdere il rapporto con una delle figure genitoriali e con i nonni, è oggetto, nel progetto di riforma, solo di ritocchi.

Viene chiarito il rapporto tra l'articolo 155 e l'articolo 155-bis, ponendo rimedio ad una disarmonia frutto delle ultime affrettate modifiche avvenute al momento dell'approvazione della legge, nonché viene chiarito il concetto di mantenimento diretto del figlio.

Altri punti modificati riguardano l'audizione del minore, da compiersi con ogni cautela e con forme di ascolto protetto, le cui modalità vengono specificate.

10) *Solidarietà post matrimoniale*

La solidarietà *post* matrimoniale, attualmente regolata da leggi speciali, viene inserita nel codice, dove ha pieno titolo per essere regolata, costituendo un principio importante, da considerare corollario della solidarietà familiare e di quella sociale.

Per quanto riguarda le quote della pensione di reversibilità, in caso di concorso tra ex coniuge e coniuge superstite, il periodo di convivenza è equiparato al periodo matrimoniale. In tal modo si pone fine all'anomalia, oggi esistente, per effetto della quale l'ex coniuge aggiunge alla propria quota quella del periodo di separazione, anche se, nel corso di esso, il dante causa abbia convissuto con il nuovo *partner*, poi divenuto coniuge.

Anche per il calcolo dell'indennità di fine rapporto viene abolito l'automatismo che attribuisce una consistente quota di essa all'ex coniuge, a prescindere dal contributo fornito dallo stesso, anche con lavoro domestico, all'organizzazione familiare.

11) *Le unioni libere*

Le unioni «di fatto», così chiamate con un termine che ne sminuisce la dignità e la rilevanza giuridica, divengono «unioni libere». Esse, in effetti, sono «di fatto» solo perché il diritto non le disciplina, violando il suo compito.

Le «unioni libere» si celebrano nel medesimo modo e determinano gli stessi effetti del matrimonio. Esse sono, in pratica, matrimoni, ma con una serie di differenze che recepiscono le moderne esigenze di maggiore libertà, duttilità dell'istituto e possibilità di esplicazione dell'autonomia privata.

Con il progetto di riforma, il matrimonio tradizionale non viene abolito e chi vuole può continuare a sceglierlo. Chi invece non desidera essere tradizionalista ed avverte le nuove esigenze, la cui mancata realizzazione, unitamente ad altri fenomeni sociali, sta progressivamente riducendo il numero dei matrimoni, ha una nuova possibilità.

Alle unioni libere non si applica l'anacronistica normativa relativa alla promessa di matrimonio e non si applicano alcuni divieti matrimoniali, le norme sul lutto vedovile, le disposizioni, di derivazione canonica, sull'errore sulle qualità della persona e la lettura, al momento della celebrazione, di articoli del codice.

Non si applicano altresì i divieti di apporre condizioni, di cui all'articolo 108 del codice civile e di modificare diritti e doveri previsti (articolo 160 del medesimo codice).

Caratteristica delle unioni libere è proprio quella di potere, entro determinati limiti, scegliere il contenuto del proprio patto matrimoniale. I liberi consorti sono tali perché possono stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice e possono escludere l'obbligo di coabitazione ⁽⁶⁾.

Essi sono liberi di stipulare accordi in vista di un possibile divorzio (accordi già possibili in molti Paesi, ma assolutamente vietati in Italia) e, con conseguenze solo in caso di esso, indicare principi guida per lo svolgimento della loro vita comune.

Le unioni libere prevedono (articoli 194 e seguenti inseriti dal disegno di legge) altre facoltà e possibilità non previste per il matrimonio, che le parti possono, prima di unirsi, scegliere insieme.

Esse sono «un vestito confezionato su misura», che le coppie scelgono liberamente per sé, unico e diverso da tutti gli altri, pur disegnato nell'alveo di un modello generale, con conseguenti limiti.

Gli accordi delle coppie sono nulli se non rispettano il principio di parità tra gli sposi e di reciprocità di diritti e doveri.

12) *Le intese di solidarietà*

Quanti non vogliono stipulare un matrimonio, né nella forma tradizionale né in

quella delle unioni libere, possono porre in essere tra loro un'intesa di solidarietà.

L'intesa è possibile tra due o più persone, non implica un'unione sessuale e determina, rispetto all'unione matrimoniale o libera, conseguenze ridotte.

Anche coloro che stipulano un'intesa, come i coniugi, intendono compiere un percorso comune basato sulla solidarietà e sull'affetto, ma, mentre i coniugi o i liberi consorti intendono attribuire al *partner* il ruolo principale nella propria vita, essi intendono semplicemente, come recita il nuovo articolo 203, attribuirsi reciprocamente un ruolo nelle proprie relazioni umane ed affettive, nonché nelle vicende di vita quotidiana.

13) *Le comunità intenzionali*

Del tutto diverse sono le comunità intenzionali, le quali vanno incontro ad esigenze di vicinanza e comunità di gruppi di persone. Esse estendono la sfera della solidarietà sociale ed ampliano le possibilità dei cittadini di vivere insieme e di condividere progetti o ideali.

Le comunità non sono «famiglie», ma si inseriscono nello spazio esistente tra la coppia e la comunità generale.

Dopo l'affievolimento e la sostanziale scomparsa della parentela manca, nelle società moderne, la possibilità di estendere il concetto di appartenenza al di là del «sé» immediato e della famiglia puramente atomistica.

Tra l'individuo e la comunità generale (umanità, patria, nazione) non vi è nulla. Per alcune situazioni od eventi (es. catastrofi naturali o grandi eventi sportivi) l'individuo può condividere con altri il senso di far parte di un insieme omogeneo. Nell'ordinario, nella quotidianità, ciò non avviene e ciò determina o acuisce il senso di solitudine della modernità.

⁽⁶⁾ Questa possibilità tiene conto delle esigenze delle persone, le quali intendono unire i loro destini, ma preferiscono, secondo un costume in espansione, mantenere separate le loro dimore.

Riconoscendo le comunità intenzionali è possibile che più persone, con gli stessi ideali e progetti, realizzino contrattualmente un'unione economica e solidaristica, regolata per legge e perciò trasparente ed immediatamente reversibile.

14) *Quadro complessivo degli istituti familiari e parafamiliari*

Con la presente riforma, gli spazi di libertà e diversità (ricchezza) del diritto di famiglia vengono finalmente ampliati. Viene meno il regime di «monopolio» del matrimonio tradizionalmente inteso.

Due persone che si amino e vogliano attribuire l'uno all'altro il ruolo più importante nella propria esistenza, realizzando una complessiva unione di vita, possono, secondo le loro preferenze, contrarre un matrimonio tradizionale o stipulare una libera unione, con analoghi effetti.

Se invece essi non desiderano un'unione di tal tipo, ma desiderano che la collettività riconosca un legame meno intenso ed attribuisca ad esso determinati effetti, possono stipulare un'intesa di solidarietà. L'intesa può essere stipulata anche da più di due persone.

Se, infine, gli individui, anche già legati in coppie o intese, vogliono partecipare ad un progetto più ampio, riunendosi ad altre persone grazie a regole comunemente accettate, possono ricorrere allo schema della comunità internazionale.

Il tutto crea una serie di legami che, attraversando la società, ne consolidano la rete di solidarietà.

15) *La filiazione*

In tema di filiazione, non solo vengono abolite le differenze tra figli legittimi e naturali, ma cessa ogni ragione perché si configurino due categorie differenziate. I figli sono tali e basta, comunque nati.

Il meccanismo di creazione dell'atto di nascita e di contestazione dello stato è unico e non vi sono formalità o adempimenti distinti.

Scompaiono le ultime differenze in tema di eredità e successione.

Il capitolo sulla filiazione, anziché (come avviene attualmente), con numerose e puntigliose regole per stabilire chi sia figlio legittimo e chi no, si apre con la puntuale indicazione degli obblighi dei genitori, creando uno «statuto» dei diritti e della tutela del minore.

16) *Procreazione assistita*

In tema di procreazione assistita (inserita nel titolo del codice relativo alla filiazione) si afferma il diritto alla genitorialità, tenendo conto delle aspirazioni di coloro i quali desiderano un figlio e possono averlo con l'aiuto della scienza, e, in un'ottica non punitiva ma di solidarietà, nei loro confronti viene dettata una serie di norme idonee ad adeguare la nostra legislazione a quella europea.

Vengono ammesse la diagnosi preimpianto e la fecondazione eterologa, riattribuendo alle coppie diritti di scelta che competono ad esse e non allo Stato.

Il progetto di riforma si ispira, ove necessario, alla logica del bilanciamento dei valori costituzionali ed attribuisce rilievo alle possibilità di nascita concrete e non astratte ed i diritti, tra cui quello alla salute, delle persone viventi e non delle persone ipotetiche o meramente possibili.

17) *Adozione*

In tema di adozione, il progetto si ispira ai seguenti punti:

- inserimento della normativa nel codice civile, invece che nella legislazione speciale;
- riconoscimento del diritto di adozione per le persone singole;
- riconoscimento del diritto degli adottati di conoscere le proprie origini.

Il primo punto è giustificato dall'esigenza di porre fine a logiche di separatezza che hanno finora impedito la creazione di un unico compendio di disposizioni del diritto di famiglia.

Con il secondo si è inteso por fine all'esistenza di un'adozione con minorati diritti, quale è quella prevista dall'attuale legislazione. Se le persone singole, in attuazione delle direttive europee, possono adottare, ciò deve avvenire nello stesso modo e con riferimento a tutti i minori (non solo a quelli portatori di particolari difficoltà).

Il terzo punto accorcia i termini per i quali alcune categorie di adottati possono conoscere le proprie origini. Attualmente esso è di cento anni e penalizza la legittima esigenza di conoscere le proprie origini e colmare il vuoto esistenziale che la non conoscenza comporta.

18) *Responsabilità genitoriale*

Gli articoli 315 e seguenti sono modificati, nel progetto di riforma, per trasformare, in ottica europea, l'attuale potestà in responsabilità genitoriale. Questa «rivoluzione» segue quella del 1975, con la quale la millenaria patria potestà fu trasformata in potestà di entrambi i genitori.

La presente riforma esclude che i genitori possano usare, come strumenti educativi, forme di violenza fisica, psicologica o morale tali da provocare traumi al minore e prevede altresì la figura del «genitore eletto».

19) *Amministratore di sostegno*

La disciplina dell'amministrazione di sostegno, effetto di una recente riforma, viene completata e consolidata, con la definitiva abolizione della figura del tutore per gli interdetti.

20) *Modifiche a norme penali*

Nel campo penale il presente progetto di riforma, stralciate le sue originarie norme in tema di *stalking*, già divenute legge, propone la creazione di una nuova figura di reato (*mobbing* familiare), nonché, modificando la legge 4 aprile 2001, n. 154, accresce la tutela per le vittime della violenza do-

mestica. In favore di esse, viene prevista la possibilità di agire d'ufficio.

È inoltre istituito un Fondo per le vittime degli abusi familiari, alimentato anche con i proventi delle condanne al pagamento di somme di denaro da parte degli autori degli abusi.

DESCRIZIONE ANALITICA DEI CONTENUTI DELLE NUOVE NORME:

Dopo l'attuale articolo 5 del codice civile vengono inseriti articoli i quali disciplinano il diritto di ciascun soggetto, in possesso della capacità di agire e della capacità di intendere e volere, al rispetto della sua volontà in tema di cure mediche.

Nell'ambito di tale normativa viene inserita la possibilità di redigere un «testamento biologico».

Si prevede poi che, in caso di separazione o divorzio dei genitori, il minore possa avere un doppio domicilio.

Indi si modifica il concetto di parentela, unificando, ad ogni fine di legge, la parentela per la filiazione «legittima» e la parentela per la filiazione «naturale» o per ogni altro «tipo» di filiazione (ciò pone fine a situazioni come quella esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 377 del 1994, per la quale due fratelli naturali non sono, ai fini successori, fratelli tra loro).

Si modifica poi il concetto di affinità (eliminando l'anomalia attuale per la quale essa persiste, per alcuni fini, anche dopo il divorzio).

Si ritiene poi opportuno che, nel codice, sia in primo luogo disciplinato il matrimonio civile e solo dopo di esso la possibilità del matrimonio religioso.

Le norme sul matrimonio sono sostanzialmente invariate. Le modifiche riguardano il coordinamento formale con il nuovo istituto delle unioni libere, successivamente disciplinato.

Il matrimonio tradizionale resta infatti immutato. Tutte le novità che le nuove istanze

sociali invocano sono state trasfuse nelle «unioni libere». In tal modo è stata data ai cittadini libertà di scelta e l'eventuale volontà di quanti non volessero alcuna modifica è stata integralmente rispettata.

È stato però inserito un articolo per evitare che in futuro possano aversi discriminazioni e perdite di tutela per coloro i quali vedano il loro matrimonio annullato dai tribunali ecclesiastici invece che da quelli civili.

La novità più rilevante resta comunque la disposizione che riconosce, senza limitazioni o discriminazioni di alcun tipo, la possibilità di sposarsi anche alle persone dello stesso sesso.

Sono stati abrogati gli articoli sul cognome della moglie e modificato quello sui doveri verso i figli. Quest'ultima norma, infatti, è stata assorbita dalla legislazione in tema di filiazione, poiché i doveri verso i figli più che derivare dal matrimonio, nascono, in generale ed a monte, dalla procreazione di essi.

Nel capo III del titolo VI è stato inserito il divorzio, il quale, in tal modo, a distanza di più di trentacinque anni dalla sua approvazione, farebbe finalmente ingresso nel nostro codice, dal quale, per incomprensibili ragioni, è stato finora tenuto fuori, creando anomalie e discrasie.

Risulta invece modificato l'istituto della separazione, che non è più un passaggio necessario per arrivare al divorzio, ma ha una sua autonoma funzione.

Il legame necessario tra separazione e divorzio, vigente nel nostro ordinamento dal 1970, viene in tal modo scisso.

Le norme procedurali e sostanziali del divorzio sono state adeguate alla normativa europea ed alle esigenze attuali. Esse sono racchiuse negli articoli seguenti (ivi compresa la parte di modifica del codice di procedura civile).

Del tutto nuova è la parte in cui vengono disciplinate le nuove «unioni libere». Con tale istituto vengono date certezze, regole e

(finalmente) un nome, alle unioni tra coloro i quali non accettano il matrimonio tradizionale, ma vogliono unirsi con un legame di analogo contenuto e dignità sociale.

Le unioni libere non hanno nulla meno dei matrimoni, poiché la legislazione di base che le riguarda è la medesima, ma hanno qualcosa in più, poiché la legge riconosce ai liberi consorti una serie di possibilità di scelta che resta negata a coloro i quali scelgono il matrimonio tradizionale.

Inoltre, alle unioni libere non si applicano alcune norme matrimoniali palesemente anacronistiche (come quelle sulla promessa di matrimonio e quelle, di derivazione strettamente canonica, sull'errore sulle qualità personali del coniuge) conservate invece per chi scelga il matrimonio tradizionale.

Le norme in questione aprono un nuovo orizzonte, occupandosi di regolamentare i rapporti tra coloro i quali non vogliano contrarre un matrimonio e, quindi, neppure una libera unione, che in pratica ne rappresenta la trasposizione nella modernità, ma presentano esigenze ugualmente meritevoli di tutela.

In tale quadro, le intese di solidarietà rappresentano un istituto, interindividuale, mentre le comunità intenzionali riguardano contesti più ampi, relativi a singoli o famiglie, che scelgano di avere tra loro legami economici e solidaristici.

Le intese di solidarietà sono un istituto utilizzabile (ad esempio) sia da anziani fratelli o sorelle che vivano insieme nella ex casa paterna, sia da giovani che vogliano sperimentare nuove forme di vita comune, mentre le comunità intenzionali sostituiscono antiche tipologie di unione e solidarietà collettiva, che la società attuale sembra aver spazzato via, ma delle quali si avverte ancora l'esigenza.

Per ciascuno di tali istituti vengono dettate regole, tenendo conto delle finalità di essi. Non vi è, come si è detto, parificazione ai matrimoni, né alle libere unioni che ora ne rappresentano l'alternativa.

Fino ad oggi, poi, le norme sulla filiazione si sono soprattutto preoccupate di stabilire chi sia figlio legittimo e chi no (e perché). Con il presente progetto di riforma, il loro scopo è quello di tutelare i minori e definirne i diritti. Non a caso, il nuovo articolo costituisce una sorta di manifesto dei diritti dei minori, finora mancante nel nostro codice.

Del tutto nuovo è anche l'articolo che attribuisce ai figli, nel rispetto della parità costituzionale dei coniugi, il doppio cognome.

All'interno del titolo dedicato alla filiazione, poi, si inserisce nel codice una nuova disciplina del fenomeno della procreazione assistita, la quale, sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 151 dell'8 maggio 2009, elimina le anomalie esistenti nella legge n. 40 del 2004 e restituisce alla disciplina della materia una dimensione europea e di «buon senso», oltre che rispettosa dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Inoltre viene inserita nel codice civile, nello spirito di unificazione della normativa familiare, di cui si è detto, un'altra parte finora ingiustificatamente assente, relativa all'adozione ed all'adozione internazionale.

Nell'opera di inserimento si è avuta cura di tutelare il diritto di conoscere le proprie

origini, anche per coloro ai quali finora esso era sostanzialmente negato (informazioni in ordine all'adozione).

Nuova è anche la parte con cui la potestà genitoriale (anche qui, come già avvenuto in altri Paesi europei) viene trasformata in responsabilità genitoriale ed adeguatamente regolamentata.

Nella parte relativa alla tutela, il progetto di riforma estende l'applicazione della figura dell'amministratore di sostegno, ponendo fine, per quanto riguarda il sostegno e la rappresentanza degli incapaci, ad una fase di contemporanea esistenza, nel nostro ordinamento, tra il vecchio regime tutelare e le nuove figure, introdotte con la legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Al di fuori del libro primo del codice civile, il progetto di riforma introduce il reato di *mobbing* familiare (articolo 580-ter), depenalizza la sospensione di cure mediche in particolari casi (articolo 580-bis) e rafforza le norme per la tutela nei soggetti deboli, in caso di violenza nelle relazioni familiari, consentendo l'intervento anche in assenza di querela, istituendo il fondo per le vittime di abusi familiari e favorendo l'aiuto da parte di centri di assistenza familiare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Libro primo del codice civile)

1. Il libro primo del codice civile è sostituito dal seguente:

«LIBRO PRIMO

DIRITTO DELLA PERSONA

TITOLO I

DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1. - *(Capacità giuridica)*. - La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Art. 2. - *(Maggiore età)*. - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Art. 3. - *(Capacità di agire)*. - Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 4. - *(Commorienza)*. - Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5. - (*Atti di disposizione del proprio corpo*). - Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 6. - (*Capacità giuridica e cure*). - Ciascun soggetto in possesso della capacità di agire, nonché in possesso della capacità di intendere e di volere ha diritto a che, in caso di ricorso a cure mediche, sia rispettata la sua volontà:

1) di essere informato o meno della diagnosi e della prognosi, e, nel caso in cui desideri non essere informato, in ordine alle persone che devono esserlo in propria vece;

2) in ordine all'inizio o alla continuazione di interventi di trattamento sanitario e sostegno vitale ed al tempo per il quale essi devono esserlo;

3) in relazione alla possibilità di fruire dei predetti interventi di sostegno vitale, anche se gli stessi possono determinare o favorire uno stato di incoscienza permanente;

4) in relazione alla somministrazione di sostanze idonee ad alleviare la sofferenza, nei casi in cui le stesse possono portare ad un'abbreviazione della vita.

Le strutture mediche ed il personale sanitario sono tenuti a rispettare tale volontà e, in caso di ricovero per patologie rilevanti, a chiedere preventivamente al paziente di manifestare le proprie intenzioni in ordine ai punti indicati.

Art. 7. - (*Minorenni ed incapaci*). - In caso di minorenni infrasedicenni, le manifestazioni di volontà di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 6 competono agli esercenti la potestà genitoriale.

Ove le stesse siano contrarie all'inizio o alla continuazione degli interventi di sostegno vitale o comunque possano risultare pregiudizievoli per la salute del minore, per la loro efficacia è necessario un provvedimento

di conferma da parte del giudice tutelare del luogo di svolgimento delle cure.

Il provvedimento di conferma deve essere richiesto dagli esercenti la potestà. Il giudice decide tenendo presente, in primo luogo, l'interesse del minore. Il provvedimento è impugnabile presso la Corte d'appello.

Nel caso di amministrazione di sostegno, le predette manifestazioni di volontà competono al soggetto indicato nel provvedimento di amministrazione, con le modalità precisate nel provvedimento stesso.

Art. 8. - (*Testamento biologico*). - Ciascun cittadino maggiorenne, in possesso della capacità di agire, può redigere un testamento biologico, allo scopo di manifestare la propria volontà in relazione alle scelte di carattere sanitario e terapeutico in caso di successiva incapacità, nonché all'eventuale donazione di organi.

Il testamento, redatto in formato analogico o informatico, deve essere presentato all'ufficio del giudice tutelare competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del testatore.

Il giudice tutelare deve accertare l'identità del testatore e verificare che il contenuto del testamento corrisponda alla sua volontà, nonché deve provvedere alla conservazione dell'originale cartaceo ed alla trasmissione del testo al Ministero della salute, per l'inserimento nella Banca dati nazionale. Sia la conservazione che la trasmissione devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza dei dati personali.

Il Ministro della giustizia è delegato ad emanare disposizioni in ordine alla conservazione degli originali cartacei.

Il Ministro della salute è delegato ad emanare disposizioni in ordine alla trasmissione del contenuto di esso, per via informatica, alla Banca dati, nonché relative alla costituzione e tenuta della medesima.

Art. 9. - (*Contenuto del testamento*). - Il testamento può contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo

comma dell'articolo 6 e sui seguenti ulteriori punti:

1) in ordine alla volontà di ricevere assistenza religiosa e, in caso affermativo, di quale confessione;

2) in ordine alla volontà di essere cremati;

3) in ordine alla volontà di donazione di organi;

4) in ordine al consenso per l'eventuale inserimento delle informazioni di cui al numero 3) in una sezione della Banca dati visionabile dai maggiori centri trapiantologici nazionali, secondo modalità specificate in un regolamento esecutivo da emanare da parte del Ministro della salute;

5) in ordine alla scelta di una persona, denominata fiduciario, cui demandare eventuali decisioni in caso di propria incoscienza.

Il testamento può altresì contenere informazioni in ordine alle patologie del soggetto o altre indicazioni che lo stesso ritenga utile far conoscere al personale medico, in occasione di eventuali ricoveri in stato di incoscienza.

Art. 10. - (*Operatività e conoscenza del testamento*). - Gli operatori sanitari investiti del compito di curare un soggetto possono, ove se ne manifesti la necessità, accedere alla Banca dati per verificarne la volontà.

Qualora l'accesso alla Banca dati non sia possibile, la volontà manifestata nel testamento biologico si presume nota agli operatori e deve essere rispettata qualora copia di esso sia consegnata da un familiare il quale dichiara per iscritto, sotto la propria responsabilità, che esso è conforme a quello redatto e depositato presso il giudice tutelare dal soggetto interessato.

Art. 11. - (*Responsabilità del medico e del personale sanitario*). - Il mancato rispetto della volontà del paziente in ordine ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 6 o l'accesso alle informazioni della Banca dati al di fuori dei casi previsti

dalla normativa di legge obbligano i responsabili al risarcimento dei danni, materiali e morali, cagionati.

Art. 12. - (*Modifica del testamento*). - Il testamento biologico può essere modificato in qualunque momento dal suo autore, con le stesse formalità previste per l'originaria scrittura di esso. Le volontà direttamente manifestate da soggetto capace prevalgono in ogni caso sul testamento.

Art. 13. - (*Diritto al nome*). - Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 14. - (*Tutela del diritto al nome*). - La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 15. - (*Tutela del nome per ragioni familiari*). - Nel caso previsto dall'articolo 14, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 16. - (*Tutela dello pseudonimo*). - Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 14.

Art. 17. - (*Abuso dell'immagine altrui*). - Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su ri-

chiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO II

DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18. - (*Persone giuridiche pubbliche*).
- Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 19. - (*Società*). - Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

CAPO II

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

Art. 20. - (*Atto costitutivo*). - Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Art. 21. - (*Revoca dell'atto costitutivo della fondazione*). - L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 22. - (*Atto costitutivo e statuto. Modificazioni*). - L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione.

Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro am-

missione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Art. 23. - (*Responsabilità degli amministratori*). - Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 24. - (*Limitazioni del potere di rappresentanza*). - Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 25. - (*Convocazione dell'assemblea delle associazioni*). - L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Art. 26. - (*Deliberazioni dell'assemblea*). - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli asso-

ciati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 27. - (*Azioni di responsabilità contro gli amministratori*). - Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 28. - (*Annullamento e sospensione delle deliberazioni*). - Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Art. 29. - (*Recesso ed esclusione degli associati*). - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui

gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 30. - (*Controllo sull'amministrazione delle fondazioni*). - L'autorità governativa:

1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;

2) annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;

3) può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 31. - (*Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione*). - L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 32. - (*Estinzione della persona giuridica*). - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

Art. 33. - (*Trasformazione delle fondazioni*). - Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma e dell'articolo 31 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Art. 34. - (*Divieto di nuove operazioni*). - Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 35. - (*Liquidazione*). - Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Art. 36. - (*Devoluzione dei beni*). - I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento

e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Art. 37. - (*Devoluzione dei beni con destinazione particolare*). - Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 38. - (*Disposizione penale*). - Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 10 a euro 516.

CAPO III

DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI

Art. 39. - (*Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute*). - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Art. 40. - (*Fondo comune*). - I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 41. - (*Obbligazioni*). - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresen-

tano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 42. - (*Comitati*). - I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Art. 43. - (*Responsabilità degli organizzatori*). - Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 44. - (*Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio*). - Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Art. 45. - (*Diversa destinazione dei fondi*). - Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

TITOLO III

DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 46. - (*Domicilio e residenza*). - Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 47. - (*Trasferimento della residenza e del domicilio*). - Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 48. - (*Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto*). - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore, in caso di affidamento condiviso o comunque ove il giudice lo ritenga, in ogni ipotesi in cui vi è esercizio congiunto, anche parziale, della potestà, è domiciliato presso ciascun genitore. Nelle ipotesi residue, il minore è domiciliato presso il genitore affidatario.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 49. - (*Sede delle persone giuridiche*). - Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi nell'articolo 22 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.

Art. 50. - (*Elezione di domicilio*). - Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

TITOLO IV

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

CAPO I

DELL'ASSENZA

Art. 51. - (*Curatore dello scomparso*). - Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Art. 52. - (*Dichiarazione di assenza*). - Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo 51, che ne sia dichiarata l'assenza.

Art. 53. - (*Immissione nel possesso temporaneo dei beni*). - Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spettano

terebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 384.

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 54. - (*Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente*). - Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Art. 55. - (*Effetti della immissione nel possesso temporaneo*). - L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo 56.

Art. 56. - (*Godimento dei beni*). - Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Art. 57. - (*Limiti alla disponibilità dei beni*). - Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a

pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 58. - (*Immissione di altri nel possesso temporaneo*). - Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 59. - (*Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza*). - Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 51.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 55 e 56, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 57 restano irrevocabili.

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 56.

Art. 60. - (*Prova della morte dell'assente*). - Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 59.

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Art. 61. - (*Dichiarazione di morte presunta dell'assente*). - Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima

notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'articolo 51, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 53, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.

Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Art. 62. - (*Termine per la rinnovazione dell'istanza*). - L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 63. - (*Altri casi di dichiarazione di morte presunta*). - Oltre che nel caso indicato nell'articolo 61, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il

mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

Art. 64. - (*Data della morte presunta*). - Nei casi previsti dai numeri 1) e 3) dell'articolo 63, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal numero 2) il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 65. - (*Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta*). - La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 63 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 53.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

Art. 66. - (*Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente*). - Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 61, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 53 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 53.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Art. 67. - (*Immissione nel possesso e inventario*). - Se non v'è stata immissione

nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 53 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 61.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni.

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 63.

Art. 68. - (*Nuovo matrimonio del coniuge*). - Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Art. 69. - (*Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta*). - La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito. Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 66.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari.

Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 66 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

Art. 70. - (*Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte*). - La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio

di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Art. 71. - (*Nullità del nuovo matrimonio*). - Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 68 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

CAPO III

DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA

Art. 72. - (*Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza*). - Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Art. 73. - (*Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza*). - Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni e devono dare cauzione.

Art. 74. - (*Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza*). - Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

La restituzione di frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Art. 75. - (*Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta*). - Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni.

Art. 76. - (*Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta*). - Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 74.

TITOLO V

DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ

Art. 77. - (*Parentela*). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La parentela sussiste senza differenze, ai fini di legge, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta nel matrimonio o in unioni libere, sia in ogni altra ipotesi in cui essa sia riconosciuta dalla legge.

Art. 78. - (*Linee della parentela*). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 79. - (*Computo dei gradi*). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 80. - (*Limite della parentela*). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 81. - (*Affinità*). - L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due, egli è affine dell'altro.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, della persona da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio o libera unione sono dichiarati nulli, salvi gli effetti di cui all'articolo 85, primo comma, numero 4).

L'affinità cessa nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, anche ai fini di cui all'articolo 85.

TITOLO VI

FORME DI UNIONE FAMILIARE

CAPO I

MATRIMONIO CIVILE

Sezione I

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 82. - (*Età*). - I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può

con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 83. - (*Interdizione per infermità di mente*). - Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 84. - (*Libertà di stato*). - Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente, non sciolto con sentenza passata in giudicato, oppure da una precedente unione libera non sciolta.

Art. 85. - (*Parentela, affinità, adozione*). - Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5) del primo comma. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 82.

Art. 86. - (*Delitto*). - Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di scioglimento.

Art. 87. - (*Divieto temporaneo di nuove nozze*). Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2), lettere *b*) ed *f*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta la sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo

scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 82 e del comma terzo dell'articolo 85. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Art. 88. - (*Assistenza del minore*). - Con il decreto di cui all'articolo 82 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 89. - (*Matrimonio tra persone dello stesso sesso*). - Il matrimonio può essere contratto da persone dello stesso sesso.

Art. 90. - (*Pubblicazione*). - La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.

Art. 91. - (*Luogo della pubblicazione*). - La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.

L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Art. 92. - (*Durata della pubblicazione*). - L'atto di pubblicazione resta affisso alla

porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

Art. 93. - (*Richiesta della pubblicazione*). - La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

Art. 94. - (*Documenti per la pubblicazione*). - Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 85, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al secondo comma è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità ai termini e per gli effetti di cui all'articolo 85.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

Art. 95. - (*Rifiuto della pubblicazione*). - L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 96. - (*Termine per la celebrazione del matrimonio*). - Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 97. - (*Riduzione del termine e omissione della pubblicazione*). - Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome, il cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 si oppone al matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 94.

Art. 98. - (*Matrimonio in imminente pericolo di vita*). - Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e

senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Sezione II

Delle opposizioni al matrimonio

Art. 99. - (*Personae che possono fare opposizione*). - I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 87, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli è consta l'infirmità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

Art. 100. - (*Atto di opposizione*). - L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale.

L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello

stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 101. - (*Effetti dell'opposizione*). - L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Sezione III

Della celebrazione del matrimonio

Art. 102. - (*Luogo della celebrazione*). - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Art. 103. - (*Forma della celebrazione*). - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 136, 137 e 140; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere come sposi, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 104. - (*Inapponibilità di termini e condizioni*). - La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente come tali non può essere sottoposta né a termine né a condizione.

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Sezione IV

Delle formalità preliminari del matrimonio

Art. 105. - (*Celebrazione in un comune diverso*). - Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 91, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 96, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Art. 106. - (*Celebrazione fuori della casa comunale*). - Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 103.

Art. 107. - (*Celebrazione per procura*). - I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.

L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle

forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Art. 108. - (*Rifiuto della celebrazione*). - L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 109. - (*Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile*). - Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

Sezione V

Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato

Art. 110. - (*Matrimonio del cittadino all'estero*). - Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

Art. 111. - (*Matrimonio dello straniero nello Stato*). - Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi

a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 83, 84, 85, primo comma, numeri 1), 2) e 4), 86 e 87. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Sezione VI

Della nullità del matrimonio

Art. 112. - (*Matrimonio contratto con violazione degli articoli 82, 84, 85 e 86*). - Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 85 e 86 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 82 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore, non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 85, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso, di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 71.

Art. 113. - (*Interdizione*). - Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Art. 114. - (*Violenza ed errore*). - Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento se la gravidanza è stata portata a termine.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.

Art. 115. - (*Simulazione*). - Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Art. 116. - (*Vincolo di precedente matrimonio*). - Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Art. 117. - (*Azione del pubblico ministero*). - L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 118. - (*Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio*). - Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 119. - (*Intransmissibilità dell'azione*). - L'azione per impugnare il matrimonio non si

trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Art. 120. - (*Matrimonio putativo*). - Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma, i figli nei cui confronti non si verificano gli effetti del matrimonio valido hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.

Art. 121. - (*Diritti dei coniugi in buona fede*). - Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 146.

Art. 122. - (*Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo*). - Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annul-

lato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel primo comma.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

Art. 123. - (*Sentenze dei tribunali ecclesiastici*). - In caso di dichiarazione di nullità del matrimonio per effetto di delibazione di sentenza dei tribunali ecclesiastici, si applica la normativa di solidarietà post-coniugale, in tema di assegno di mantenimento, pensione di reversibilità ed altre previsioni a favore del coniuge economicamente più debole, di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Sezione VII

Delle prove della celebrazione del matrimonio

Art. 124. - (*Atto di celebrazione del matrimonio*). - Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 125. - (*Possesso di stato*). - Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 126. - (*Mancanza dell'atto di celebrazione*). - Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'articolo 401.

Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Art. 127. - (*Prova della celebrazione risultante da sentenza penale*). - Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Sezione VIII

Disposizioni penali

Art. 128. - (*Omissione di pubblicazione*). - Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 41 ad euro 245 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.

Art. 129. - (*Pubblicazione senza richiesta o senza documenti*). - È punito con la sanzione amministrativa da euro 20 ad euro 100 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 93 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 94.

Art. 130. - (*Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile*). - L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa da euro 52 ad euro 308.

Art. 131. - (*Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni*). - È punito con la sanzione amministrativa da euro 31 a euro 204 l'ufficiale dello stato

civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 132. - (*Altre infrazioni*). - È punito con la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 129 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 90, 92, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 106 e 108 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 133. - (*Cause di nullità note a uno dei coniugi*). - Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 102 a euro 516.

Art. 134. - (*Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni*). - Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.

CAPO II

MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI

Art. 135. - (*Matrimonio religioso*). - Il matrimonio religioso con effetti civili può essere celebrato dinanzi ai ministri di culto, secondo quanto previsto dal Concordato e dalle leggi speciali.

Art. 136. - (*Diritti e doveri reciproci dei coniugi*). - Con il matrimonio gli sposi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla pro-

pria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 137. - (*Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia*). - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 138. - (*Intervento del giudice*). - In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Art. 139. - (*Allontanamento dalla residenza familiare*). - Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 136 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 136, terzo comma, e 140.

Art. 140. - (*Doveri verso i figli*). - Il matrimonio impone ai coniugi di adempiere agli obblighi nei confronti dei figli, previsti dalla normativa in tema di filia-

zione, d'intesa tra loro e in spirito di collaborazione.

Art. 141. - (*Concorso negli oneri*). - I coniugi devono adempiere le obbligazioni di carattere economico che essi hanno nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

CAPO III

DELLO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO

Art. 142. - (*Scioglimento del matrimonio*). - Il matrimonio si scioglie per morte di uno dei coniugi e per effetto di divorzio.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto

cessano alla morte di uno dei coniugi o per effetto di divorzio.

Art. 143. - (*Divorzio*). - Il divorzio è dichiarato quando è cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Il diritto di chiedere il divorzio spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 144. - (*Forme del divorzio*). - Il divorzio può essere giudiziale o consensuale.

Nel primo caso, le modalità per il divorzio sono previste dagli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile. Nel secondo, sono dettate dall'articolo 711 del codice di procedura civile.

Art. 145. - (*Assegnazione della casa coniugale*). - Nei procedimenti di divorzio il giudice, rilevata l'intollerabilità della convivenza, detta, in via provvisoria, al momento della prima comparizione oppure in corso di causa, o definitiva, con la sentenza, i provvedimenti idonei a risolvere il conflitto derivante dal fatto che i coniugi, fino a quel momento, abitavano nella medesima casa.

Nell'emanare tali provvedimenti, il giudice deve tener conto, in primo luogo, dell'interesse dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, della coppia.

In presenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa familiare al genitore con essi convivente o con il quale i figli trascorrono la maggior parte del tempo. Tale provvedimento ha come termine di scadenza naturale il momento in cui i figli stessi divengono maggiorenni ed economicamente indipendenti.

In assenza di figli, il giudice può attribuire il godimento della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali di cui al primo comma dell'articolo 151, indicando il termine di scadenza dell'attribuzione. Tale termine non può essere superiore a sei anni. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui i coniugi siano comproprietari del bene.

Ove non ricorrano, sotto gli indicati profili, i presupposti per l'attribuzione del godimento della casa, il giudice, a richiesta di parte, emana un provvedimento con il quale indica quale dei coniugi, in forza dei titoli esibiti, ha diritto di continuare ad abitare nell'immobile. Ove gli accertamenti necessari per accertare l'effettività del diritto siano complessi, il giudice può rimetterne la risoluzione ad altro procedimento.

Nel caso in cui, dopo l'assegnazione della casa familiare, l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva con un terzo o contragga nuovo matrimonio o libera unione, il giudice, ad istanza di parte, può esaminare nuovamente la situazione, per valutare se la stessa continua a corrispondere all'interesse dei figli, e per stabilire se debbano essere modificati i provvedimenti che regolano i rapporti economici tra le parti.

Il provvedimento di assegnazione della casa e gli eventuali provvedimenti che lo modificano sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Art. 146. - (*Provvedimenti riguardo ai figli*). - Anche in caso di divorzio dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia il divorzio adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Applica, ove non ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 147, l'affidamento condiviso dei figli, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra

i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

Là potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 147. - (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*). - Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'af-

fidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Analoga decisione può essere assunta, sempre nell'interesse del minore, in caso di violenza domestica, *mobbing* familiare o *stalking*.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 146. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 148. - (*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*). - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 149. - (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*). - Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Il giudice può disporre che esso sia versato per intero o *pro quota* all'altro genitore, per le spese di casa e di cura.

Ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 150. - (*Poteri del giudice e ascolto del minore*). - Prima dell'emanazione, anche

in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 146, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

L'audizione deve essere effettuata con ogni cautela, adoperando strumenti tecnici e strutture idonee e valendosi, ove occorra, di esperti.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 146 per consentire che i coniugi avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Art. 151. - (*Effetti del divorzio sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*). - Il giudice, pronunciando il divorzio, stabilisce a vantaggio del coniuge, che non abbia adeguati redditi propri, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

La somministrazione decorre dalla data di effettiva cessazione della convivenza.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 383 e seguenti.

Il giudice che pronunzia il divorzio può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 146.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro

all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

CAPO IV

ALTRE FORME DI SOLIDARIETÀ POST MATRIMONIALE

Art. 152. - (*Pensione di reversibilità*). - In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se titolare di assegno ai sensi dell'articolo 151, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale o di convivenza, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'articolo 151. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto.

Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

Art. 153. - (*Indennità di fine rapporto*). - L'ex coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se titolare di assegno ai sensi dell'articolo 151, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro ex coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

La percentuale è stabilita dal tribunale, tenuto conto degli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con la convivenza e dell'apporto fornito dal richiedente nel periodo in questione, anche con il proprio lavoro domestico, all'organizzazione familiare.

La richiesta deve essere presentata con ricorso ed il procedimento si svolge nelle forme della camera di consiglio.

Con il ricorso, il richiedente può chiedere il sequestro preventivo di una quota dell'indennità.

CAPO V

SEPARAZIONE PERSONALE

Art. 154. - (*Separazione personale*). - I coniugi possono chiedere la separazione personale. Ad essa si applica, sia per il merito, che per il rito, la normativa prevista per il divorzio, per quanto compatibile.

Durante il periodo di separazione gli obblighi previsti in costanza di matrimonio si

affievoliscono o si trasformano, secondo le prescrizioni decise dal giudice della separazione o concordate tra i coniugi.

I coniugi possono, in qualsiasi momento, far cessare lo stato di separazione, riconciliandosi.

CAPO VI

DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA MATRIMONIALE

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 155. - (*Del regime patrimoniale legale tra i coniugi*). - Il regime patrimoniale legale della famiglia matrimoniale, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 157, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

Art. 156. - (*Riferimento generico a leggi o agli usi*). - Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

Art. 157. - (*Forma delle convenzioni matrimoniali*). - Le convenzioni matrimoniali sono stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 184.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Art. 158. - (*Modifica delle convenzioni*).

– Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.

Art. 159. - (*Simulazione delle convenzioni matrimoniali*). – È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdiichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

Art. 160. - (*Capacità del minore*). – Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 88.

Art. 161. - (*Capacità dell'inabilitato*). – Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è

necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Sezione II

Del fondo patrimoniale

Art. 162. - (*Costituzione del fondo patrimoniale*). - Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Art. 163. - (*Impiego ed amministrazione del fondo*). - La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

Art. 164. - (*Alienazione dei beni del fondo*). - Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente.

Art. 165. - (*Esecuzione sui beni e sui frutti*). - L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 166. - (*Cessazione del fondo*). - La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Sezione III

Della comunione legale

Art. 167. - (*Oggetto della comunione*). - Costituiscono oggetto della comunione:

1) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

2) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

3) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

4) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 168. - (*Beni destinati all'esercizio di impresa*). - I beni destinati all'esercizio del-

l'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Art. 169. - (*Beni personali*). - Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

1) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

2) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

3) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

4) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

5) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

6) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi dei numeri 3), 4) e 6) del primo comma del presente articolo, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Art. 170. - (*Amministrazione dei beni della comunione*). - L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula

dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Art. 171. - (*Rifiuto di consenso*). - Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma del numero 4) del primo comma dell'articolo 167 fa parte della comunione.

Art. 172. - (*Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi*). - In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 170, il consenso di entrambi i coniugi.

Nel caso di gestione comune di azienda, uno, dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.

Art. 173. - (*Esclusione dall'amministrazione*). - Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

Art. 174. - (*Atti compiuti senza il necessario consenso*). - Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'al-

tro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683.

L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.

Art. 175. - (*Amministrazione dei beni personali del coniuge*). - All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 191.

Art. 176. - (*Obblighi gravanti sui beni della comunione*). - I beni della comunione rispondono:

1) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

2) di tutti i carichi dell'amministrazione;

3) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

4) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Art. 177. - (*Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio*). - I beni della comunione, salvo quanto disposto nel-

l'articolo 179, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Art. 178. - (*Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni*). - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 179, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Art. 179. - (*Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi*). - I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Art. 180. - (*Responsabilità sussidiaria dei beni personali*). - I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Art. 181. - (*Scioglimento della comunione*). - La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

In caso di divorzio, i coniugi possono chiedere, sin dal momento della prima comparizione dinanzi al giudice istruttore, l'anticipazione dello scioglimento della comu-

nione. Il giudice detta i provvedimenti conseguenti.

Nel caso di azienda di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 167, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 157.

Art. 182. - (*Rimborsi e restituzioni*). - Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 176.

È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 179, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.

Art. 183. - (*Separazione giudiziale dei beni*). - La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non

contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro.

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

Art. 184. - (*Divisione dei beni della comunione*). - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo.

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Art. 185. - (*Prelevamento dei beni mobili*). - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Art. 186. - (*Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare*). - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo 185 essi possono ripetere il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Art. 187. - (*Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi*). - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente

data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

Sezione IV

Della comunione convenzionale

Art. 188. - (*Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni*). - I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 157, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 156.

I beni indicati ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 169 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

Art. 189. - (*Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio*). - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 157, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Sezione V

Del regime di separazione dei beni

Art. 190. - (*Separazione dei beni*). - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Art. 191. - (*Amministrazione e godimento dei beni*). - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Art. 192. - (*Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge*). - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Art. 193. - (*Prova della proprietà dei beni*). - Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

CAPO VIII

UNIONI LIBERE

Art. 194. - (*Unioni libere*). - I soggetti che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per contrarre matrimonio possono, per le medesime finalità ed in alternativa, stipulare tra loro una convenzione di libera unione.

La convenzione determina i medesimi obblighi ed attribuisce i medesimi diritti del matrimonio, con le esclusioni e le differenze dettate dagli articoli di cui al presente capo.

Art. 195. - (*Articoli dettati per il matrimonio e non applicabili alle unioni libere*).
- Alle unioni libere non si applicano gli articoli 85, primo comma, numeri 3), 4) e 5), 87, 104 e 114, secondo e terzo comma.

Si applicano tutte le altre disposizioni del presente libro, ivi compreso quanto previsto dagli articoli 143 e seguenti, 152, 153, 154 e seguenti, 706 e seguenti, con le limitazioni ed eccezioni espressamente previste dagli articoli di cui al presente capo. Nell'applicazione delle citate norme, ai liberi conviventi di cui al presente articolo si intendono riferiti i termini marito e moglie.

Art. 196. - (*Celebrazione*). - Le unioni libere si stipulano con le formalità previste per la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio. È esclusa la previsione dell'articolo 103, nella parte in cui prevede la lettura, al momento della celebrazione, degli articoli 136, 137 e 140.

Art. 197. - (*Contenuto della convenzione*).
- I liberi conviventi possono, con dichiarazione congiunta resa al momento della celebrazione del matrimonio, escludere o regolamentare in modo autonomo gli obblighi di assistenza materiale e coabitazione previsti dall'articolo 136, nonché escludere l'applicazione delle disposizioni successive di cui agli articoli 540, 548, 581, 582, 583, 584 e 585, e, per quanto riguarda la sola posizione del coniuge, 536, 542 e 544.

Essi possono prevedere obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti per il matrimonio, nonché possono indicare principi guida per lo svolgimento della vita comune. La violazione degli stessi può avere conseguenze giuridiche unicamente ai fini di cui all'articolo 198, ove richiamata nell'accordo in previsione del divorzio.

Gli accordi di cui ai commi precedenti sono nulli e tali possono essere dichiarati, in tutto o in parte, ove non rispettino il principio di parità tra gli sposi e di reciprocità dei diritti e dei doveri previsti dal primo comma dell'articolo 136.

Art. 198. - (*Accordi in previsione del divorzio*). - I liberi conviventi possono stipulare, contestualmente al matrimonio, con dichiarazione congiunta resa al momento della celebrazione, o successivamente, nelle forme previste dall'articolo 157, accordi in previsione di un futuro divorzio, regolando gli aspetti patrimoniali di esso.

L'esistenza di un accordo preclude, al giudice del divorzio, la possibilità di disciplinare i punti previsti, salvo che essi non pregiudichino gravemente la posizione della parte più debole del rapporto o non ledano, anche indirettamente, l'interesse dei figli minori.

Art. 199. - (*Verifica delle convenzioni*). - I liberi conviventi possono, in qualsiasi momento della vita matrimoniale, con dichiarazione congiunta resa nelle forme previste dall'articolo 157, modificare consensualmente le convenzioni di cui agli articoli 197 e 198.

CAPO VIII

INTESE ED ALTRE FORME DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ED ECONOMICA

Sezione I

Le intese di solidarietà

Art. 200. - (*Intese di solidarietà*). - L'intesa di solidarietà è l'accordo con cui due o più persone regolano i loro rapporti personali e patrimoniali, nell'ambito di un percorso comune di vita basato sull'affetto, la solidarietà e la effettiva convivenza, che esse intendano intraprendere.

Art. 201. - (*Requisiti*). - La stipula dell'intesa di solidarietà può avvenire solo se al momento della stipula e per ciascuno degli stipulanti sussistono i seguenti requisiti:

- 1) maggiore età;
- 2) inesistenza di vincolo di matrimonio o libera unione non sciolto o del quale non siano cessati gli effetti civili, per effetto di

una sentenza passata in giudicato, a meno che entrambi i coniugi o liberi conviventi non facciano parte dell'intesa, unitamente a terzi;

3) inesistenza di situazione di interdizione per infermità di mente dichiarata con sentenza passata in giudicato.

L'intesa di solidarietà può essere annullata, per iniziativa degli stipulanti, se ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 114.

Art. 202. - (*Stipula dell'intesa*). - I soggetti che stipulano l'intesa di solidarietà devono comparire personalmente davanti all'ufficiale di stato civile territorialmente competente in ragione della residenza di almeno uno di essi.

L'ufficiale di stato civile accerta l'identità dei contraenti, raccoglie la loro volontà di stipulare l'accordo, curando che le condizioni di esso siano fedelmente trascritte, e conserva copia dell'atto.

L'originale dello stesso deve essere inviata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei contraenti, se diverso da quello di stipula, per l'iscrizione nel registro comunale delle intese.

I contraenti devono documentare, con autocertificazione ed assunzione di responsabilità, civile e penale, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 201.

L'ufficiale di stato civile deve rifiutare di procedere alla stipula ove l'autocertificazione non sia prodotta e può chiedere, quando particolari circostanze lo consiglino, documentazione integrativa.

Art. 203. - (*Contenuto dell'intesa*). - I contraenti assumono reciproci obblighi nel contesto del percorso comune di vita che intendono compiere. L'intesa può prevedere impegni di solidarietà umana ed economica, di vita comune, di assistenza reciproca e collaborazione nell'interesse dell'unione, volendo i contraenti attribuirsi reciprocamente, per il periodo di vigenza dell'intesa, un ruolo nelle proprie relazioni umane ed affettive, nonché nelle vicende di vita quotidiana.

I contraenti stabiliscono liberamente il contenuto dell'intesa, rispettando i principi costituzionali. Se l'intesa non è fondata sul principio di parità tra i liberi conviventi è nulla.

Gli impegni di carattere personale previsti dall'intesa di solidarietà a carico di un contraente nei confronti di uno qualsiasi degli altri non sono coercibili. Se tali impegni sono suscettibili di valutazione patrimoniale, si applica il regime delle obbligazioni naturali, ai sensi dell'articolo 2034.

L'intesa di solidarietà può contenere disposizioni di carattere economico e assistenziale in vista di un suo eventuale scioglimento. I contraenti possono stipulare convenzioni patrimoniali, analoghe a quelle indicate nel capo VI in relazione al matrimonio. Tali convenzioni non sono opponibili ai terzi, a meno che non siano espressamente indicate negli atti stipulati con gli stessi, da cui derivi il diritto azionato. Eventuali termini o condizioni presenti nel testo dell'accordo si hanno per non apposti.

Art. 204. - (*Conseguenze dell'intesa di solidarietà*). - Salvo che le conseguenze di seguito indicate non vengano espressamente escluse dai contraenti, dal momento in cui l'accordo viene iscritto nel registro comunale si producono i seguenti effetti:

1) gli impegni di carattere personale previsti dall'accordo di unione libera, a carico di un libero convivente e nei confronti degli altri, non sono coercibili. Se tali impegni sono suscettibili di valutazione patrimoniale, si applica il regime delle obbligazioni naturali, ai sensi dell'articolo 2034;

2) i contraenti assumono l'obbligo di prestarsi gli alimenti, ai sensi dell'articolo 383, numero 1), fino a che la convivenza è in corso;

3) i contraenti assumono, per ciò che riguarda la reciproca assistenza in ambito ospedaliero ed i contatti in caso di detenzione, gli stessi diritti riconosciuti ai coniugi;

4) i contraenti assumono i diritti previsti per il coniuge in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 205. - (*Scioglimento dell'intesa di convivenza*). - I contraenti che desiderano sciogliere il vincolo di appartenenza all'intesa di solidarietà notificano agli altri liberi conviventi l'atto di recesso e lo comunicano all'ufficiale o agli ufficiali di stato civile responsabili della tenuta del registro delle unioni, presentandosi personalmente o a mezzo di un procuratore speciale dinanzi allo stesso e documentando l'avvenuta notificazione per chiedere la modifica dell'unione sul registro.

Se tutti i componenti di un'intesa desiderano il suo scioglimento si presentano personalmente, o inviano a mezzo di procuratore richiesta congiunta con firme autenticate, all'ufficiale di stato civile del comune o dei comuni di residenza, chiedendo la cancellazione dell'unione dal registro.

In caso di morte di uno o più dei liberi conviventi dell'intesa, i superstiti possono decidere di mantenere efficace l'intesa oppure di scioglierla chiedendone la modifica o la cancellazione con le stesse modalità del secondo comma.

I contraenti, al momento del suo scioglimento o della sua modifica, hanno gli obblighi reciproci derivanti dalle pattuizioni stipulate ai sensi dell'articolo 203.

In assenza di diverse pattuizioni tra le parti, ogni controversia nascente dallo scioglimento o della modifica dell'intesa appartiene alla competenza del tribunale ordinario.

Sezione II

Le comunità intenzionali

Art. 206. - (*Definizione. Diritti e doveri degli associati*). - Le persone fisiche possono costituirsi in comunità intenzionali nelle quali condividono un progetto di vita

fondato su forme di convivenza continuativa, comunione dei beni, collettività delle decisioni, solidarietà e sostegno reciproco tra gli aderenti.

I partecipanti alla comunione hanno diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica, equiparati, ai fini della possibilità di reciproca assistenza in ospedale, a quelli dei familiari, purché sussista comune residenza, risultante da dichiarazione registrata nell'ufficio di stato civile del comune ove essa sussiste.

Art. 207. - (*Requisiti per la costituzione delle comunità*). - La comunità si costituisce per atto pubblico rogato dal notaio o da pubblico ufficiale, purché sussistano i seguenti requisiti:

1) vi partecipino al momento della costituzione almeno venti persone fisiche, compresi i minori emancipati e i figli dei partecipanti, salvi i diritti del genitore che non partecipa alla comunità;

2) esplicita dichiarazione delle finalità di cui all'articolo 206, con indicazione delle modalità della convivenza continuativa e dello svolgimento di attività di utilità sociale;

3) formulazione di un ordinamento interno con indicazione delle modalità per l'elezione delle cariche della comunità, per la formulazione e la presentazione del bilancio etico sociale, dei criteri di ammissione, delle modalità di scioglimento, degli obblighi devolutivi in caso di scioglimento, dei diritti economici del partecipante che receda dalla comunità.

La comunità è sciolta quando il numero dei suoi partecipanti è inferiore a dieci.

Trascorsi tre anni dalla costituzione, le comunità esistenti ed operanti, purché in possesso dei predetti requisiti, possono richiedere la iscrizione in apposito registro nazionale delle comunità, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'iscrizione è sancita dopo la verifica della

sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo.

Con l'iscrizione nel registro nazionale delle comunità, la comunità acquista la personalità giuridica, tutti i diritti, gli obblighi, i benefici e le qualità previste dalla legge in favore di detti soggetti e per i rapporti da essa disciplinati, nonché l'attribuzione di un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello degli enti *no profit* ed ONLUS.

Il registro nazionale delle comunità è sottoposto alla vigilanza dell'Osservatorio nazionale delle comunità, del quale deve essere chiamato a far parte anche un rappresentante nazionale delle comunità.

Art. 208. - (*Patrimonio e gestione*). - Il patrimonio della comunità intenzionale è costituito da:

- 1) quote e contributi dei partecipanti;
- 2) donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali;
- 3) contributi di amministrazioni o enti pubblici;
- 4) entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati o pubblici;
- 5) proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni d'opera dei partecipanti, di carattere professionale, commerciale, artigianale o agricolo;
- 6) altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della comunità;
- 7) avanzi della gestione.

I proventi derivanti dalle attività economiche svolte dalla comunità in conformità con le finalità istitutive sono reinvestiti per il miglioramento della comunità e comunque al proprio interno.

È vietata la distribuzione tra i membri di utili eventualmente maturati.

La comunità può essere titolare di beni di proprietà collettiva, ai sensi degli articoli 2659 e 2660, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento

mento delle finalità istituzionali della comunità.

I partecipanti della comunità che prestano in maniera continuativa e prevalente presso la stessa la loro attività lavorativa hanno diritto al mantenimento sulla base della condizione patrimoniale della comunità stessa ed in modo che sia garantito un livello corrispondente ai principi posti dall'articolo 36 della Costituzione ed a quanto previsto dall'articolo 211.

Art. 209. - (*Rinuncia dei partecipanti*). - In qualunque momento, ciascuno dei partecipanti alla comunità può recedere da essa mediante comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con il recesso dalla comunità, il partecipante acquisisce il diritto a ricevere quanto dovutogli in base all'ordinamento della comunità, che può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, ove non rispetti principi di proporzionalità ed equità.

Art. 210. - (*Normativa applicabile*). - Per quanto non espressamente previsto, alle comunità intenzionali si applica, in quanto compatibile ed in quanto non in contrasto con la regolamentazione pattizia, la normativa relativa alle associazioni di promozione sociale.

Sezione III

Dell'impresa familiare

Art. 211. - (*Impresa familiare*). - Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego de-

gli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa, sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

TITOLO VII

DELLA FILIAZIONE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 212. - (*Filiazione ed uguaglianza*). - Le disposizioni relative alla filiazione si applicano, senza differenze o discriminazioni,

a tutti i figli nati da matrimonio, libere unioni, convivenze non registrate o al di fuori di esse, nonché ai figli adottivi ed ai figli nati da procreazione assistita eterologa e in tutti i casi in cui una scelta volontaria e consapevole abbia determinato un rapporto elettivo ed affettivo analogo al rapporto genitoriale.

Art. 213. - (*Obblighi dei genitori*). - La filiazione impone ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, educare, istruire e prestare cura personale ai figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni degli stessi.

Il minore ha diritto a che, nella misura maggiore possibile, siano realizzati i seguenti punti:

- 1) possibilità di vivere e crescere in un ambiente sereno;
- 2) mantenimento di un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori;
- 3) possibilità di ricevere dai genitori nella misura maggiore possibile, attenzione e cura personale diretta;
- 4) mantenimento di rapporti e situazione di convivenza con fratelli e sorelle;
- 5) mantenimento di un rapporto continuativo e significativo con i propri ascendenti e parenti;
- 6) conoscenza delle proprie origini e della cultura dell'ambito originario di appartenenza;
- 7) valorizzazione delle proprie potenzialità positive e creazione delle condizioni e delle opportunità ottimali in cui esse possano estrinsecarsi;
- 8) disponibilità di tempi adeguati per il gioco;
- 9) diniego di ogni forma di sfruttamento lavorativo e di qualsiasi strumentalizzazione del minore per fini dei genitori o di terzi;
- 10) adozione di metodi educativi rispettosi della persona e della dignità;

11) esclusione di metodologie, educative o meno, che contemplino violenze fisiche o inaccettabili coercizioni psicologiche;

12) adozione di metodi educativi volti a far emergere, nel modo migliore in cui essa può estrinsecarsi, la personalità del minore, piuttosto che a determinarla o forgiarla;

13) adozione di metodi educativi tendenti all'affermazione dell'autonomia e della capacità di autodeterminazione del minore;

14) possibilità di ricevere cura ed assistenza medica nella misura maggiore possibile, tenuto conto dei parametri sociali e delle capacità familiari;

15) possibilità di svolgere attività sportive;

16) possibilità di avere rapporti sociali e di frequentare in modo continuativo i coetanei;

17) possibilità di adeguata conoscenza dei valori morali e civili fondanti la cultura nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai valori della democrazia e della solidarietà;

18) possibilità di adeguata conoscenza delle religioni e di formazione di una propria coscienza religiosa;

19) prosieguo dell'istruzione e della formazione professionale fino ai livelli più alti che le condizioni familiari e sociali consentono.

Art. 214. - (*Attribuzione dello stato di figlio*). - L'attribuzione dello stato di figlio, sia in caso di nascita da parte di donna coniugata che in ipotesi diverse, consegue al riconoscimento compiuto dai genitori.

Il riconoscimento può avvenire anche mentre la gravidanza è in corso.

In caso di mancato riconoscimento o di riconoscimenti contrastanti tra loro, l'ufficiale di stato civile deve trasmettere immediatamente gli atti al giudice tutelare del luogo in cui è avvenuta la nascita.

Il giudice, compiuti, se del caso, i necessari accertamenti, detta, nel rispetto del principio di verità, disposizioni per la forma-

zione dell'atto di nascita e le conseguenti attribuzioni al nato dello stato e del cognome.

La decisione del giudice tutelare è immediatamente esecutiva e può essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello.

In caso di matrimonio ai sensi dell'articolo 89, il riconoscimento può essere compiuto dal coniuge o libero consorte della donna che partorisce ed è, per chi lo compie, irrevocabile.

Art. 215. - (*Premorienza del genitore*). - Nel caso di premorienza del genitore, il riconoscimento può essere compiuto dal coniuge o libero convivente o dai parenti del defunto, fino al quarto grado.

Il riconoscimento deve essere comunicato al giudice tutelare.

Art. 216. - (*Termini*). - Il riconoscimento deve essere compiuto entro dieci giorni dalla nascita del figlio.

Decorso tale termine, l'ufficiale di stato civile, recependo le eventuali disposizioni del giudice tutelare, forma l'atto di nascita.

Ogni contestazione al contenuto dell'atto deve essere svolta ai sensi dell'articolo 217.

Art. 217. - (*Azioni successive*). - Dopo l'avvenuta formazione dell'atto di nascita, ogni contestazione del contenuto di esso può essere compiuta da chi risulti in esso genitore o, in contraddizione con l'atto, affermi di essere genitore, con domanda proposta dinanzi al tribunale ordinario.

Il figlio può agire dal momento in cui raggiunge la maggiore età e, prima di tale data, tramite un curatore speciale nominato dal giudice tutelare.

La legittimazione attiva spetta anche ai figli di chi risulti, dall'atto di nascita, genitore.

Il tribunale decide sulla base del principio di verità, compiendo accertamenti di carattere biologico, e detta i provvedimenti conseguenti.

L'azione non può essere proposta decorsi due anni dalla conoscenza, da parte dell'agente, dei fatti su cui la contestazione dell'atto di nascita si basa. Per i minorenni il

termine decorre dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Art. 218. - (*Figlio premorto*). - Lo stato di filiazione di figlio premorto può essere dichiarato con sentenza dal tribunale, a seguito di domanda del genitore.

I genitori risultanti dall'atto e coloro i quali, all'esito del giudizio, possono assumere lo stato di parenti entro il terzo grado del premorto sono litisconsorti necessari del giudizio.

Art. 219. - (*Clausole limitatrici*). - È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 220. - (*Conseguenze della dichiarazione di stato*). Lo stato di filiazione definito ai sensi degli articoli 214 e 215 o modificato ai sensi dell'articolo 217 ha valore e produce effetti, ad ogni fine di legge, nei confronti dei genitori e di tutti i loro parenti, costituendo prova del rapporto di parentela ai sensi dell'articolo 77.

Art. 221. - (*Cognome del figlio*). - Al figlio di genitori coniugati o in regime di libera unione sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico.

Se uno o entrambi i genitori hanno, per effetto di precedenti applicazioni di quanto previsto dal primo comma, cognome doppio, compete al genitore indicare quale cognome intende trasmettere.

La scelta può essere esercitata dal genitore al momento della dichiarazione di nascita o, nei termini previsti per essa, con dichiarazione compiuta dinanzi all'ufficiale di stato civile territorialmente competente.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà di indicazione, l'ufficiale di stato civile procede a sorteggio per attribuire al figlio uno dei due cognomi del genitore.

L'atto può essere rettificato, entro il termine di decadenza di un anno, ove il genitore dimostri di essersi trovato nell'impossibilità assoluta di effettuare la scelta nei tempi previsti.

Tutti i figli nati dagli stessi genitori devono avere lo stesso doppio cognome.

Art. 222. - (*Figli nati al di fuori di matrimonio*). - Al figlio riconosciuto da entrambi i genitori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 221.

Al figlio riconosciuto da uno solo dei genitori viene attribuito il doppio cognome dello stesso.

Nel caso in cui il genitore abbia un solo cognome, al figlio viene attribuito anche il cognome di uno dei nonni, a scelta del genitore stesso.

In caso di contestazioni nel periodo dei primi sei mesi di vita del minore, la competenza per la decisione spetta al giudice tutelare.

Art. 223. - (*Modifica dello stato di filiazione*). - In caso di modifica, ai sensi dell'articolo 217, dello stato di filiazione, il tribunale detta disposizioni in ordine al cognome e può disporre, ove particolari ragioni lo consiglino, la conservazione del cognome precedente anche in caso di modifica dello stato.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA FECONDAZIONE ASSISTITA

Art. 224. - (*Finalità*). - La normativa sulla fecondazione assistita disciplina il modo in cui la scienza può prestare il suo aiuto per la realizzazione del diritto alla salute ed alla genitorialità, conciliando e rendendo compatibili gli stessi con i diritti del concepito, nel rispetto della dignità dell'essere umano.

Art. 225. - (*Definizione delle tecniche*). - Per tecniche di fecondazione medicalmente assistita si intendono tutti quei procedimenti che comportano il trattamento di gameti umani o embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza.

Art. 226. - (*Tutela dell'embrione*). - Per embrione si intende il prodotto del concepimento dal 14° giorno del suo sviluppo in poi.

Nel computo non devono essere considerati i tempi della crioconservazione.

Art. 227. - (*Presupposti oggettivi*). - Il ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita può attuarsi nel caso in cui sussistano problemi di sterilità o infertilità non adeguatamente risolvibili con altri interventi terapeutici, nonché per la prevenzione delle malattie e delle patologie geneticamente e sessualmente trasmissibili.

È altresì possibile ricorrere a tali tecniche in seguito a valutazioni di opportunità, liberamente concordate nel rapporto tra medico e paziente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 228. - (*Requisiti soggettivi*). - Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita i soggetti maggiorenni ed i minori emancipati, in età potenzialmente fertile.

Art. 229. - (*Consenso informato*). - Il medico deve informare in modo dettagliato i soggetti richiedenti in ordine ai metodi, ai problemi, agli effetti collaterali, alle possibilità di successo ed alle conseguenze giuridiche derivanti dall'applicazione delle tecniche, nonché sui costi economici della procedura.

Nell'esercizio dell'attività di cui al primo comma il medico può essere coadiuvato da un consulente psicologo e da un consulente legale, al fine di garantire agli utenti la più completa ed esauriente informazione, nonché la presa di coscienza reale delle problematiche esistenti.

La volontà di accedere alle tecniche di procreazione assistita deve essere espressa in modo chiaro e univoco e per iscritto, congiuntamente al medico responsabile della struttura, in atto da cui risulti, per autocertificazione dei richiedenti, il rispetto di quanto indicato negli articoli 227 e 228, nonché risulti l'adempimento di quanto indicato nel primo comma del presente articolo.

Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni.

La volontà può essere revocata da ciascuno dei richiedenti fino al momento dell'impianto in utero dell'embrione.

Art. 230. - (*Diagnosi preimpianto*). - Prima di procedere all'impianto, su richiesta dei soggetti cui sono applicate le tecniche, deve essere effettuata, con la metodologia che, senza danneggiare in alcun modo il prodotto del concepimento, fornisca le maggiori garanzie di accuratezza e completezza di indagine, una diagnosi in ordine allo stato di salute dello stesso ed all'esistenza di patologie rilevanti.

I richiedenti devono essere informati del risultato dell'indagine.

Art. 231. - (*Fecondazione eterologa*). - I soggetti aventi titolo per accedere alle tecniche di procreazione assistita possono presentare domanda per fecondazione eterologa al giudice tutelare, indicando le motivazioni della scelta. Il giudice tutelare svolge ogni necessario accertamento, valendosi, ove occorra, dell'ausilio dei servizi sanitari e sociali delle aziende sanitarie locali, al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 227 e 228, la non adeguatezza, per la risoluzione del problema, di tecniche di procreazione assistita diverse dalla fecondazione eterologa e la capacità dei richiedenti di fornire al nascituro un ambiente idoneo ad assicurare allo stesso ottimale accoglienza affettiva, crescita armoniosa e superamento dei problemi psicologici ipotizzabili in tema di fecondazione assistita di tipo eterologo. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il giudice decide in ordine all'ammissibilità della fecondazione eterologa con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

Esaurita la procedura di cui al primo comma, devono essere seguite, presso la struttura scelta per l'attuazione della tecnica, le formalità previste dall'articolo 229.

La struttura che si occupa medicalmente dell'intervento è responsabile della diagnosi preimpianto, che deve essere svolta secondo

le migliori e più aggiornate tecniche disponibili, nonché della tutela dell'anonimato del donatore.

La struttura è responsabile della conservazione del nominativo del donatore e può rivelare tale informazione solo a seguito di ordine del giudice tutelare territorialmente competente, per comprovate ragioni di carattere sanitario.

Informazioni sul donatore diverse da quella relativa alla sua identità possono essere richieste al Centro dai figli o dai loro rappresentanti legali. Il Centro è comunque tenuto a fornirle, quando esse non comportino la violazione del divieto di cui al quarto comma e può, nei casi dubbi, richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare.

Il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto o essere titolare di alcun obbligo.

Art. 232. - (*Donazione dei gameti*). - La donazione dei gameti, per le finalità autorizzate dal presente capo, è un contratto assolutamente gratuito, stipulato per iscritto tra il donatore e il centro autorizzato. Entrambi i contraenti sono tenuti ad adottare ogni cautela per impedire che notizie relative al contratto siano conosciute da parte di terzi non autorizzati.

Il donatore deve essere maggiorenne e nel pieno possesso della capacità di agire.

La donazione è revocabile allorché il donatore, per infertilità sopravvenuta, abbia bisogno dei gameti a fini procreativi e gli stessi non siano stati utilizzati dal Centro.

In caso di revoca della donazione, il donatore rimborsa il Centro di tutte le spese sostenute per la conservazione dei gameti.

Prima della donazione, il donatore deve essere informato, a cura del Centro, delle conseguenze legali e psicologiche della donazione.

Il donatore ha l'obbligo di fornire al Centro, al momento della donazione, ogni notizia sul suo *curriculum* sanitario e sul suo

stato di salute, nonché ogni informazione utile per la conoscenza di eventuali patologie trasmissibili geneticamente.

La cosciente falsa informazione in ordine alle notizie indicate nel sesto comma obbliga il donatore, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, a rimborsare al Centro ogni somma che lo stesso abbia dovuto pagare per danni causati al concepito in conseguenza delle patologie trasmesse.

Nel contratto di donazione il donatore deve precisare se è stato autore di altre donazioni. Il Centro deve aver cura che, sia per effetto della donazione oggetto del contratto, che di altre pregresse, comunque non nascano per effetto di tecniche di procreazione assistita, da un medesimo donatore, più di sei bambini.

Il donatore deve sottoporsi a tutte le indagini cliniche previste dalla scienza per evitare la trasmissione di malattie.

Al fine della verifica del rispetto di quanto previsto, è istituito, presso il Ministero della salute, un registro nazionale dei donatori. Al Ministro della salute compete la vigilanza.

Art. 233. - (*Conservazione di materiale genetico ed embrioni*). - I gameti possono essere crioconservati, nelle banche autorizzate, per un massimo di cinque anni.

Gli embrioni non trasferiti nell'utero devono essere crioconservati nelle banche autorizzate, per il tempo minimo di cinque anni.

Decorso il termine indicato gli embrioni non richiesti dai soggetti da cui derivano restano a disposizione delle banche conservatrici, per fini consentiti.

Art. 234. - (*Trattamento e cessione degli embrioni*). - È consentita la ricerca scientifica sugli embrioni non oltre il 14° giorno di sviluppo.

La creazione, il trattamento, il trasferimento in utero, la conservazione e la cessione degli embrioni possono essere praticati solo da strutture autorizzate dal Ministro della salute.

Le strutture autorizzate possono cedere materiali genetici a:

1) soggetti per tecniche eterologhe;

2) laboratori di ricerca scientifica pubblici e privati che ne facciano richiesta motivata, a condizione che i donatori abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica oppure non sia più possibile richiedere il consenso dei genitori biologici, cosiddetti embrioni in stato di abbandono, oppure si tratti di embrioni non idonei per una gravidanza.

La richiesta dei laboratori di cui al terzo comma deve essere autorizzata dal Ministro della salute.

È vietata la produzione di embrioni non per scopo riproduttivo.

Art. 235. - (*Maternità surrogata*). - L'applicazione di tecniche idonee a determinare maternità surrogata è consentita solo nel caso in cui l'incapacità della madre biologica di portare avanti la gravidanza non sia altrimenti superabile e non vi sia alcuna prestazione di compenso.

Anche in caso di maternità surrogata si applica la procedura di formalizzazione del consenso di cui all'articolo 229.

La madre uterina non acquisisce alcun diritto o alcun obbligo nei confronti del nato.

Art. 236. - (*Stato giuridico del nato*). - I nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione assistita, anche ai sensi degli articoli 231 e 235, hanno lo stato di figli della coppia o dei singoli che hanno chiesto di accedere alle procedure.

Il consenso inizialmente formulato, e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione, è irrevocabile. Chi lo ha prestato non può esercitare alcuna azione ai sensi dell'articolo 217.

La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

In nessun caso dai registri dello Stato civile possono risultare dati dai quali si possa intendere il carattere della generazione.

Art. 237. - (*Sanzioni*). - Chiunque, al di fuori delle previsioni dell'articolo 235, primo comma, volontariamente danneggia o sopprime un embrione (dopo il quindicesimo giorno) vitale non impiantato, prodotto o pervenuto alla fase embrionale dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, è punito con le pene previste dall'articolo 18, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, ridotte di un terzo.

Chiunque utilizza gameti per la formazione di embrioni senza il consenso delle persone cui gli stessi appartengono è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 100.000.

Chiunque procede all'impianto di embrioni senza il consenso della donna su cui lo stesso avviene è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di embrioni o gameti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 400.000.

Chiunque compie sperimentazioni su embrioni vitali, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 235, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 1.000.000.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Art. 238. - (*Principi generali*). - Lo Stato garantisce la tutela sociale della maternità, il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, l'accesso all'interruzione volontaria della gravidanza, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

TITOLO VIII

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA
FAMIGLIA

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 239. - (*Diritti del minore*). - Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Le condizioni d'indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui al presente titolo.

Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di et-

nia, di età, di lingua, di religione, e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

CAPO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art. 240. - (*Affidamento del minore*). - Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 239, è affidato ad una famiglia, matrimoniale o in regime di libera unione, preferibilmente con figli minori, oppure a persone che vivano in intese di solidarietà o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al primo comma, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

Art. 241. - (*Poteri tutelari*). - I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo XII, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

Nei casi previsti dal primo comma, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore.

Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 242. - (*Competenze e procedimento*).

- L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 294 e seguenti.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi primo e secondo. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi primo e secondo, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

Nel provvedimento di cui al terzo comma, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento

che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al quinto comma, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare.

Art. 243. - (*Compiti dell'affidatario e del servizio sociale*). - L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 294 e 297, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 280. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Le norme di cui ai commi primo e secondo si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

CAPO III

DELL'ADOZIONE

Art. 244. - (*Requisiti soggettivi degli adottanti*). - L'adozione è consentita, di preferenza, a coniugi uniti in matrimonio o in libera unione, i quali risultino affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

È altresì consentita, con il medesimo presupposto, a persone singole.

L'adozione da parte di persona coniugata o che si trovi in regime di libera unione non è possibile senza il consenso del *partner*.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

I limiti di cui al quarto comma possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti costituenti una coppia sia superato da uno solo

di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Ai medesimi coniugi o facenti parte di libera unione o persone singole sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli; ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.

Art. 245 - (*Consenso del minore ultraquattordicenne*). - L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Art. 246. - (*Dichiarazione di adottabilità*). - Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al secondo comma dell'articolo 248.

Art. 247. - (*Segnalazione di situazioni di abbandono*). - Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei

rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, ed effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati, ai fini di cui al secondo comma. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Nello stesso termine di cui al sesto comma, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 294 e l'apertura della procedura di adottabilità.

Art. 248. - (*Apertura del procedimento*).
- Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 247, secondo comma, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali

o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al terzo comma possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del quarto comma. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 294 e seguenti.

Art. 249. - (*Provvedimento del tribunale*).

– Quando dalle indagini previste nell'articolo 248 risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità.

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempre che nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel secondo comma. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio. Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità. Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o co-

munque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.

Art. 250. - (*Comparizione di genitori e parenti*). - Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo 249, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del terzo comma dell'articolo 248.

Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo 249 risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, prelieve nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 251. - (*Sospensione del procedimento*). - Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.

La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune.

Art. 252. - (*Presupposti per la dichiarazione di adottabilità*). - A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 246, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi dell'articolo 250 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 250 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o della comunità di tipo fami-

liare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato.

Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 250, al tutore nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 254.

Art. 253. - (*Non luogo a provvedere*). - Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità, dichiara che non vi è luogo a provvedere.

La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 250, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Si applicano gli articoli 294 e seguenti.

Art. 254. - (*Impugnazioni*). - Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo. L'udienza di discus-

sione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

Art. 255. - (*Trascrizione del provvedimento e nomina del tutore*). - La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio delle facoltà connesse alla responsabilità genitoriale.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Art. 256. - (*Cessazione dello stato di adottabilità*). - Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 246, primo comma, successivamente alla sentenza di cui all'articolo 252.

La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori o del tutore.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

Art. 257. - (*Affidamento preadottivo*). - Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 244, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al quinto comma del presente articolo, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età infe-

riore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.

Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 255.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

Art. 258. - (*Revoca dell'affidamento preadottivo*). - L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 257, ottavo comma, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci

giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 255.

In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 248, terzo comma. Si applicano gli articoli 294 e seguenti.

Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.

La Corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel presente articolo ed effettuati ogni altro accertamento d'indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Art. 259. - (*Dichiarazione di adozione*). - Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti gli adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia o della persona prescelta.

Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi o singoli che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda degli affidatari, con ordinanza motivata.

In caso di affidamento ad una coppia, se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene divorzio tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, agli adottanti ed al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 248, terzo comma. Si applicano gli articoli 294 e seguenti.

Art. 260. - (*Appello e ricorso per cassazione*). - Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente tra-

scritta nel registro di cui all'articolo 255 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza.

Art. 261. - (*Effetti dell'adozione*). - Per effetto dell'adozione l'adottato acquista a tutti gli effetti lo stato di figlio degli adottanti o dell'adottante, dei quali assume e trasmette il cognome.

Art. 262. - (*Informazioni in ordine all'adozione*). - Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed il genitore o i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 260, quarto comma.

L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi.

Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le infor-

mazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, anche nel caso in cui sia nato da madre la quale abbia dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita. Gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, sono tenute a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui siano in possesso.

L'adottato, raggiunta l'età di diciotto anni, se sussistono gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al sesto comma, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. L'istanza deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza.

Nell'ipotesi di cui al settimo comma, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al sesto comma non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

TITOLO IX

ADOZIONE INTERNAZIONALE

Art. 263. - (*Principi. Dichiarazione di disponibilità*). - L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, di seguito

denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo.

Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 244 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 271, quarto comma, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

1) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 274;

2) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

3) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle

eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al quinto comma, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 264. - (*Decreto del tribunale*). - Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 263, sesto comma, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare.

Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 272 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 274.

Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione e all'ente autorizzato di cui al terzo comma.

Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile,

da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 265. - (*Attività degli enti autorizzati*).

– Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 274.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

1) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

2) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare;

3) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

4) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

5) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comu-

nale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

6) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 272 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

7) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

8) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

9) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

10) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

11) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

12) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi dei numeri 1) e 2) dell'articolo 275, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi del numero 3) del medesimo articolo 275;

13) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 266. - (*Autorizzazione all'ingresso del minore in Italia*). - La Commissione di cui all'articolo 272, ricevuti gli atti e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

La dichiarazione di cui al primo comma non è ammessa:

1) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

2) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h*), della legge 4 maggio 1983,

n. 184, rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 267. - (*Rimpatrio del minore. Segnalazione al tribunale per i minorenni*). - Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 266 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 272.

Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

Il divieto di cui al primo comma non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha

notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.

Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 271, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 268.

Art. 268. - (*Provvedimento straniero di adozione o affidamento*). - Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 269. - (*Attività del tribunale per i minorenni*). - L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 261.

Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia

e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera *i*) e l'autorizzazione prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 270, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

1) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

2) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

3) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 261;

4) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

5) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 270. - (*Paesi aderenti e non aderenti alla Convenzione*). - L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dal presente titolo.

L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

1) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

2) gli adottanti abbiano ottenuto, il decreto di idoneità previsto dall'articolo 264 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 272 e di un ente autorizzato;

3) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

4) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge 4 maggio 1983, n. 184.

L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

Art. 271. - (*Informazioni relative al minore*). - Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 272 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 269 e 270 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 272. - (*Commissione per le adozioni internazionali*). - È costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

La Commissione è composta ed opera come previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 273. - (*Attività delle regioni e delle province autonome*). - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

1) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dal presente titolo;

2) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

3) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 274 e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 265, secondo comma.

I servizi per l'adozione internazionale di cui al secondo comma sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui al presente titolo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

Art. 274. - (*Enti autorizzati*). - Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione per lo svolgimento dell'attività ai fini della presente legge e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

2) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

3) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

4) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

5) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

6) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

7) avere sede legale nel territorio nazionale.

Art. 275. - (*Benefici per i genitori adottivi ed affidatari*). - Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

1) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

2) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977; sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

3) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.

Art. 276. - (*Disposizioni penali*). - Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge, è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 516 a euro 5.165.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.033 a euro 3.099 per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al primo comma.

Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 270, quarto comma, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al primo comma diminuite di un terzo.

TITOLO X DELLA RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

Art. 277. - (*Principi generali*). - I rapporti tra genitori e figli devono essere improntati al reciproco rispetto.

Il figlio minore non deve ostacolare l'esercizio della responsabilità genitoriale ed è tenuto a consentire l'esplicazione delle facoltà connesse per l'attuazione di essa.

I genitori hanno il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli, nonché di aver cura, anche personale, di essi.

La formazione e la crescita dei figli devono essere attuate tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni degli stessi e consentendo, nella misura maggiore possibile, l'esplicazione delle loro capacità e potenzialità.

Art. 278. - (*Facoltà dei genitori*). - I genitori hanno la rappresentanza legale dei figli minorenni e amministrano i loro beni.

Essi hanno facoltà di valersi degli strumenti, delle metodologie e delle tecniche educative necessarie per preservare la salute dei figli e per indirizzarli verso la corretta esplicazione della loro personalità e la loro partecipazione al contesto sociale.

Salvo casi di comprovata emergenza, per i quali comunque devono agire nel rispetto della dignità personale del figlio, i genitori devono astenersi da ogni forma di violenza fisica, psicologica o morale tale da provocare traumi al minore.

Art. 279. - (*Responsabilità dei genitori. Autonomia dei figli*). - I genitori sono responsabili delle azioni dei figli infraquattordicenni, quando le stesse siano effetto di difetto o errore nelle tecniche e nella gestione dell'educazione.

L'attività educativa del genitore è attuata in modo da consentire al figlio adeguati margini di libertà e autonomia, a maggior ragione allorché il figlio abbia superato i quattordici anni di età.

Art. 280. - (*Limiti temporali della responsabilità genitoriale*). - La responsabilità dei genitori sussiste sino a che il figlio non raggiunga la maggiore età o sia emancipato.

I genitori hanno il dovere di mantenere il figlio e consentire il proseguimento della sua istruzione o avviamento ad un'attività professionale, anche dopo il compimento della maggiore età, a meno che il figlio non assuma un contegno tale da vanificare l'apporto dei genitori, impedendo o rendendo più gravoso il raggiungimento dei risultati perseguiti. Il dovere dei genitori comunque cessa allorché il figlio raggiunga il ventottesimo anno di età.

Art. 281. - (*Esercizio della responsabilità genitoriale*). - La responsabilità genitoriale compete in egual misura ad entrambi i genitori e deve essere esercitata di comune accordo da essi.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, ciascun genitore può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 282. - (*Impedimento di uno dei genitori*). - Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della responsabilità è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 146.

Art. 283. - (*Attribuzione della responsabilità*). - Al genitore che ha riconosciuto il figlio compete la responsabilità genitoriale.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, la responsabilità compete congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 281. Se i genitori non convivono la responsabilità compete al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio e tenuto conto dei principi dell'affido condiviso, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della responsabilità entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

Il genitore che non esercita direttamente la responsabilità ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

Art. 284. - (*Attribuzione della responsabilità genitoriale al terzo convivente con il genitore. Genitore elettivo*). - Il genitore non coniugato o divorziato, il quale abbia figli minori conviventi ed abbia instaurato un legame con un terzo, può ricorrere al tribunale per i minorenni perché a quest'ultimo, con il suo consenso, sia attribuita, in tutto o in parte, la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli stessi.

Il tribunale decide, all'esito di procedimento svolto in camera di consiglio, dopo aver ascoltato l'altro genitore, se esistente, e i figli ultradodicesenni, nonché i figli di età inferiore, se capaci di discernimento.

Nel caso in cui, per effetto della decisione, la responsabilità genitoriale risulti attribuita, oltre che al genitore ricorrente, a due soggetti, il tribunale detta disposizioni, stabilendo l'ambito e i limiti entro cui essa debba essere da ciascuno esercitata.

Art. 285. - (*Abbandono della casa del genitore*). - Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore responsabile di lui, né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Se il figlio ha più di quattordici anni, ed in ogni altro caso in cui ciò sia opportuno, il giudice tutelare, prima di assumere provvedimenti, deve ascoltare le ragioni del minore.

Il giudice può disporre accertamenti, valendosi, se del caso, dei servizi sociali territoriali.

Art. 286. - (*Rappresentanza e amministrazione*). - I genitori congiuntamente, o il genitore responsabile in via esclusiva, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acqui-

stano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 281.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori titolari della responsabilità, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore.

Art. 287. - (*Nomina di un curatore speciale*). - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o il genitore cui compete in via esclusiva la responsabilità, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un cu-

ratore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Art. 288. - (*Inosservanza delle disposizioni precedenti*). - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 289. - (*Atti vietati ai genitori*). - I genitori non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel primo comma possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 290. - (*Usufrutto legale*). - I genitori titolari della responsabilità hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto; la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

Art. 291. - (*Obblighi inerenti all'usufrutto legale*). - Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario.

Art. 292. - (*Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti*). - L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 293. - (*Usufrutto legale di uno solo dei genitori*). - Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità è il solo titolare dell'usufrutto legale.

Art. 294. - (*Decadenza dalla potestà sui figli*). - Il giudice può pronunciare la decadenza del genitore dalle facoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale quando il genitore stesso viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

Art. 295. - (*Reintegrazione nella potestà*). - Il giudice può reintegrare nelle facoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 296. - (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 294, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 297. - (*Rimozione dall'amministrazione*). - Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono at-

tenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 298. - (*Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione*). - Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Art. 299. - (*Procedimento*). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

TITOLO XI

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 300. - (*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*). - Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 301.

Il giudice può disporre l'intervento di un centro di mediazione familiare o delle associazioni indicate dal primo comma, disponendo in favore degli stessi, ove occorra e in funzione delle prestazioni eseguite, il pagamento di una somma di denaro a carico del fondo previsto dall'articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154.

Art. 301. - (*Contenuto degli ordini di protezione*). - Con il decreto di cui all'articolo 300 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione.

Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi

compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

TITOLO XII

DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE

CAPO I

DELLA TUTELA DEI MINORI

Art. 302. - (*Apertura della tutela*). - Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro mandamento, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Sezione I

Del giudice tutelare

Art. 303. - (*Funzioni del giudice tutelare*). - Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Sezione II

Del tutore e del protutore

Art. 304. - (*Denunzie al giudice tutelare*). - L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protu-

tore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 305. - (*Nomina del tutore e del protutore*). - Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 306. - (*Tutela di più fratelli*). - È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

Art. 307. - (*Scelta del tutore*). - Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, sente anche il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare

e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 140.

Art. 308. - (*Giuramento del tutore*). - Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 309. - (*Incapacità all'ufficio tutelare*). - Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita delle facoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 310. - (*Dispensa dall'ufficio tutelare*). - Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1) il Presidente del Consiglio dei ministri;

2) i Presidenti delle Assemblee legislative;

3) i Ministri.

Le persone indicate al primo comma possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 311. - (*Dispensa su domanda*). - Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo 310;

2) i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) i militari in attività di servizio;

4) chi ha compiuto gli anni sessantacinque

5) chi ha più di tre figli minori;

6) chi esercita altra tutela;

7) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

8) chi ha missione di Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Art. 312. - (*Domanda di dispensa*). - La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 313. - (*Tutela affidata a enti di assistenza*). - La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 314. - (*Protutore*). - Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 313.

Art. 315. - (*Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore*). - Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un

curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale osserva le forme stabilite dagli articoli 332 e 333 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 342.

Sezione III

Dell'esercizio della tutela

Art. 316. - (*Funzioni del tutore*). - Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 317. - (*Doveri del minore*). - Il minore deve seguire le indicazioni educative del tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

Art. 318. - (*Funzioni del protutore*). - Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 319. - (*Provvedimenti urgenti*). - Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti

che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 320. - (*Inventario*). - Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Art. 321. - (*Formazione dell'inventario*). - L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede cinquemila euro. L'inventario è depositato presso il tribunale.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Art. 322. - (*Contenuto dell'inventario*). - Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

Art. 323. - (*Inventario di aziende*). - Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 321. Questi particolari inventari sono pure depo-

sitati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

Art. 324. - (*Beni amministrati da curatore speciale*). - Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 325. - (*Dichiarazione di debiti o crediti del tutore*). - Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo d'interpellarlo al riguardo.

Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpello e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Art. 326. - (*Omissione della dichiarazione*). - Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Art. 327. - (*Deposito di titoli e valori*). - Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Art. 328. - (*Amministrazione prima dell'inventario*). - Prima che sia compiuto l'in-

ventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

Art. 329. - (*Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione*). - Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;

3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare, le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Art. 330. - (*Investimento di capitali*). - I capitali del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare, sono dal tutore investiti:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;

3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero,

per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Art. 331. - (*Titoli al portatore*). - Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

Art. 332. - (*Autorizzazione del giudice tutelare*). - Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;

4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 333. - (*Autorizzazione del tribunale*). - Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 334. - (*Vendita di beni*). - Nell'auto-rizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

Art. 335. - (*Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli*). - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 336. - (*Atti vietati al tutore e al protutore*). - Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 337. - (*Gratuità della tutela*). - L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 338. - (*Contabilità dell'amministrazione*). - Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 339. - (*Cauzione*). - Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 340. - (*Responsabilità del tutore e del protutore*). - Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Sezione IV

Della cessazione del tutore dall'ufficio

Art. 341. - (*Esonero dall'ufficio*). - Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 342. - (*Rimozione e sospensione del tutore*). - Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

Sezione V

Del rendimento del conto finale

Art. 343. - (*Conto finale*). - Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

Art. 344. - (*Approvazione del conto*). - Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Art. 345. - (*Prescrizione delle azioni relative alla tutela*). - Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Art. 346. - (*Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto*). - Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 347. - (*Registro delle tutele*). - Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

CAPO II

DELL'EMANCIPAZIONE

Art. 348. - (*Emancipazione di diritto*). - Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 349. - (*Curatore dell'emancipato*). - Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 160.

Art. 350. - (*Incapacità o rimozione del curatore*). - Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 309 e 342.

Art. 351. - (*Capacità dell'emancipato*). - L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un

idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'articolo 333 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 286.

Art. 352. - (*Rifiuto del consenso da parte del curatore*). - Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale.

Art. 353. - (*Inosservanza delle precedenti norme*). - Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 351 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 336.

Art. 354. - (*Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale*). - Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

TITOLO XIII

DELLE MISURE DI PROTEZIONE
DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD
IN PARTE DI AUTONOMIA

CAPO I

DELL'AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO

Art. 355. - (*Amministrazione di sostegno*).

– La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 356. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 357. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 357. - (*Soggetti*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto be-

neficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 368. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 358 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 358. - (*Procedimento*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 357; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 359. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 360. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 361. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 357 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 362. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 308 a 312 e da 332 a 346. I provvedimenti di cui agli articoli 333 e 334 sono emessi dal giudice tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle

predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 363. - (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 364. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 357, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

CAPO II

DELLA INTERDIZIONE, DELLA INABILITAZIONE E DELLA INCAPACITÀ NATURALE

Art. 365. - (*Persone che possono essere interdette*). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Art. 366. - (*Persone che possono essere inabilite*). - Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 365 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 367. - (*Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età*). - Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.

Art. 368. - (*Istanza d'interdizione o di inabilitazione*). - L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 365 e 366, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su

istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 369. - (*Poteri dell'autorità giudiziaria*). - Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al secondo comma dell'articolo 356.

Art. 370. - (*Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori*). - Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

Art. 371. - (*Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione*). - L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo 367.

Art. 372. - (*Cessazione del tutore e del curatore provvisorio*). - Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 373. - (*Pubblicità*). - Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art. 374. - (*Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato*). - Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 370.

Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 359.

Art. 375. - (*Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato*). - L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

Art. 376. - (*Durata dell'ufficio*). - Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 377. - (*Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato*). - Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano

essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo 378.

Art. 378. - (*Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere*). - Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.

Art. 379. - (*Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione*). - Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del co-

niuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare vigila per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, ne informa il pubblico ministero.

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

Art. 380. - (*Pubblicità*). - Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 373.

Art. 381. - (*Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca*). - La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

Art. 382. - (*Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione*). - L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo 381.

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

TITOLO XIV DEGLI ALIMENTI

Art. 383. - (*Persone obbligate*). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 384. - (*Cessazione dell'obbligo tra affini*). - L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

- 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
- 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

Art. 385. - (*Obbligo tra adottante e adottato*). - L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

Art. 386. - (*Obbligo del donatario*). - Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o libera unione o di una donazione remuneratoria.

Art. 387. - (*Misura degli alimenti*). - Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando,

avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Art. 388. - (*Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle*). - Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.

Art. 389. - (*Cessazione, riduzione e aumento*). - Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze.

Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli alimenti.

Art. 390. - (*Concorso di obbligati*). - Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

Art. 391. - (*Concorso di aventi diritto*). - Quando più persone hanno diritto agli ali-

menti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Art. 392. - (*Modo di somministrazione degli alimenti*). - Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 393. - (*Adempimento della prestazione alimentare*). - L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Art. 394. - (*Decorrenza degli alimenti*). - Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Art. 395. - (*Assegno provvisorio*). - Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 396. - (*Inammissibilità di cessione e di compensazione*). - Il credito alimentare non può essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Art. 397. - (*Cessazione per morte dell'obbligato*). - L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

TITOLO XV

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

Art. 398. - (*Registri dello stato civile*). - I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 399. - (*Pubblicità dei registri dello stato civile*). - I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Art. 400. - (*Forza probatoria degli atti*). - Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei componenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 401. - (*Mancanza, distruzione o smarrimento di registri*). - Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi

non è ammesso alla prova consentita nel primo comma.

Art. 402. - (*Annotazioni*). - Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 403. - (*Efficacia della sentenza di rettificazione*). - La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati».

2. Gli articoli da 404 a 455 del codice civile sono o restano abrogati.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare, con la nuova disciplina introdotta ai sensi del comma 1, le sezioni I del capo I e I del capo II delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nonché tutta la normativa di rango primario che vi faccia espresso rinvio. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente comma e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. La legge 19 febbraio 2004, n. 40, e la legge 4 maggio 1983, n. 184, sono abrogate.

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. - *(Preliminare passaggio presso un centro di mediazione familiare)*. - Il coniuge che intende presentare una domanda di divorzio ha l'onere di convocare, con ogni mezzo idoneo, il *partner* presso un centro di mediazione familiare autorizzato, per un colloquio con personale specializzato, nel corso del quale entrambi vengono informati dei contenuti e della procedura del divorzio, nonché delle opportunità fornite dai servizi di mediazione, per la ricerca di una soluzione concordata, lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o la realizzazione di forme di terapia familiare.

Il colloquio deve comprendere informazioni di carattere giuridico e psicologico in ordine alla tutela del minore, all'identificazione dell'interesse dello stesso, alle conseguenze del divorzio ed ai comportamenti genitoriali più idonei.

Il giudice potrà desumere, dalla mancata e non giustificata partecipazione al colloquio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 116, secondo comma, elementi in ordine alla responsabilità della crisi familiare, nonché valutazioni per la definizione delle spese di causa che eventualmente poi si instauri.

All'esito del colloquio, ove le parti non intendano concordemente intraprendere una delle vie indicate, come nel caso in cui successivamente, entrambe o anche una sola, decidano di recedere da esse o infine allorché il percorso si concluda negativamente, il centro rilascia un attestato, dal quale risulta lo svolgimento del colloquio o il mancato svolgimento del medesimo, per omessa presentazione di uno dei coniugi, con allegata, in quest'ultimo caso, la documenta-

zione relativa all'effettuazione della convocazione.

L'attestato deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di divorzio proposta ai sensi dell'articolo 151.

Ove le parti abbiano svolto, dopo il colloquio preliminare, una o più sedute volontarie presso il centro, possono chiedere che dello svolgimento di esse sia dato atto nell'attestato.

L'attestato, sempre a richiesta di parte, può indicare l'eventuale desistenza unilaterale di un coniuge dal partecipare alla prosecuzione degli incontri, ma non può contenere alcuna altra indicazione in ordine allo svolgimento dei colloqui, né alcuna informazione in ordine al contenuto di essi.

Gli operatori del centro non possono essere ascoltati come testimoni nel giudizio di divorzio che debba successivamente essere instaurato tra le parti, per fatti avvenuti nel corso dell'incontro informativo o dei successivi incontri volontari. Si applicano le disposizioni sul segreto professionale, di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale.

Ove le parti raggiungano, con l'ausilio del centro, un accordo per il divorzio consensuale, possono chiedere che il centro trasmetta lo stesso al tribunale, per la procedura relativa all'omologazione, che comprenderà comunque la conferma personale delle parti, dinanzi al presidente del tribunale o giudice delegato, delle condizioni concordate».

2. L'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 707. - (*Domanda di divorzio*). - La domanda di divorzio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso avente il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma. Il ricorrente è tenuto ad allegare copia delle tre ultime dichiarazioni dei redditi, nonché dichia-

razione dettagliata, sostitutiva dell'atto di notorietà, sulla sua situazione lavorativa, patrimoniale e reddituale. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

Il ricorrente deve altresì indicare l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati dalla coppia durante il matrimonio.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al medesimo. L'udienza deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, ovvero entro quaranta giorni, ove siano denunciati o comunque emergano documentati episodi di violenza domestica. Il presidente assegna al ricorrente un termine per la notificazione di ricorso e decreto, con il rispetto dei termini previsti dall'articolo 163-*bis*, ridotti alla metà.

Il convenuto deve costituirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza».

3. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 708. - (*Comparizione delle parti*). - Le parti devono comparire personalmente dinanzi al giudice istruttore con l'assistenza del difensore.

Il giudice istruttore procede agli adempimenti previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 183.

Se nessuna delle parti è comparsa, il giudice procede a norma dell'articolo 181, primo comma.

Se entrambe le parti sono presenti, il giudice le interroga, prima separatamente e poi congiuntamente.

Se ritiene immediatamente opportuna l'audizione dei figli minori capaci di discernimento, dispone la stessa, con ogni opportuna cautela, ricorrendo, se del caso, a forme di ascolto protetto.

Egli provvede comunque ad assicurare che, nel corso del giudizio, i minori capaci di discernimento siano ascoltati.

Ove serie ragioni non consentano l'effettuazione dell'audizione, il giudice provvede a che venga comunque acquisita, in modo univoco, con prove indirette o ogni altro mezzo idoneo, l'opinione degli stessi in relazione alle loro istanze ed esigenze. Analogamente egli provvede ad acquisire, in caso di minori non capaci di discernimento, ogni utile informazione in ordine al medesimo oggetto.

All'esito dell'interrogatorio delle parti e dell'eventuale audizione dei figli, il giudice istruttore dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi stessi.

Se è presente una sola parte, si applica il secondo comma dell'articolo 181. In ogni caso il giudice può, a richiesta della parte presente o d'ufficio, nell'interesse della prole, dettare ugualmente i provvedimenti urgenti.

Si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 183.

Contro i provvedimenti temporanei ed urgenti si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il giudice istruttore, in qualunque momento prima della spedizione della causa a sentenza, può sospendere il procedimento, ove le parti concordemente chiedano di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare, per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o per seguire un percorso di mediazione.

In caso di sospensione, si applicano le disposizioni degli articoli 297 e 298. La sospensione può avere una durata superiore a quella prevista dall'articolo 296 e può essere

ulteriormente prorogata, in presenza di valide ragioni».

4. Dopo l'articolo 709-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 709-quater. - (*Servizi sociali e consulenze*). - Nei giudizi di separazione personale, in presenza di prole minore, il giudice istruttore ha facoltà di chiedere l'intervento dei servizi sociali territoriali e di valersi della consulenza di psicologi o esperti operanti presso le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici territoriali».

5. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 711. - (*Divorzio consensuale*). - Il ricorso per il divorzio consensuale si propone al tribunale competente secondo i criteri indicati dall'articolo 706.

Esso può essere proposto congiuntamente dai coniugi o anche da uno solo di essi. In tal caso si applicano, per quanto riguarda la fissazione dell'udienza e la notificazione, le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 707. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Al ricorso deve essere allegata attestazione relativa all'avvenuto svolgimento di un colloquio presso un centro di mediazione familiare autorizzato, ai sensi dell'articolo 706, con particolare riguardo al compimento di un tentativo di conciliazione, alla prestazione di informazioni in ordine ai contenuti ed alla procedura della separazione ed alla tutela del minore.

In mancanza dell'attestato, deve essere presentata autodichiarazione di uno o entrambi i coniugi, in ordine alle ragioni della mancata effettuazione del colloquio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte del giudice, sotto il profilo dell'avvenuta tutela delle ragioni della prole minore.

Il tribunale, dopo aver ascoltato i coniugi, omologa il divorzio con decreto, qualora le condizioni di esso non contrastino con l'interesse della prole.

In quest'ultima ipotesi il tribunale riconvoca i coniugi e può suggerire eventuali soluzioni idonee a superare il contrasto rilevato».

6. Il primo comma dell'articolo 736-*bis* è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dall'articolo 342-*bis* del codice civile, l'istanza può essere proposta dalla parte o dal pubblico ministero, con ricorso al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del coniuge o convivente».

7. Dopo il primo comma dell'articolo 736-*bis* è inserito il seguente:

«Il pubblico ufficiale che, per ragioni del suo ufficio, venga a conoscere una situazione di fatto corrispondente alla fattispecie prevista dall'articolo 342-*bis* del codice civile o che generi il serio sospetto dell'esistenza di tale fattispecie, è tenuto a darne comunicazione al pubblico ministero territorialmente competente. Analoga comunicazione può essere inviata al pubblico ministero da associazioni di volontariato operanti nel sociale».

8. Il secondo comma dell'articolo 736-*bis* è sostituito dal seguente:

«Il giudice tutelare, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessaria, disponendo, ove occorra, anche mediante la polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti. Egli provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo».

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 580-bis. - (*Sospensione di cure mediche*). - Le disposizioni degli articoli 579 e 580 non si applicano nel caso in cui l'azione del terzo consista nella sospensione di cure mediche, in caso di grave ed inguaribile patologia ed accertata inutilità delle stesse.

Art. 580-ter. - (*Mobbing familiare*). - Chiunque volontariamente infligga sofferenze ed afflizioni, anche di tipo unicamente morale o psicologico, al coniuge, ai conviventi in regime di intesa o di rapporto non registrato, nell'ambito di un disegno complessivo teso allo svilimento o mortificazione della persona o al soffocamento e annullamento della personalità del soggetto leso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto è procedibile d'ufficio ove la parte lesa sia stata ridotta in condizioni di soggezione, che impediscano o gravemente ostacolino l'autonoma presentazione di querela.

L'azione può essere commessa con ogni metodologia efficace e, quindi, anche attraverso azioni volte alla sopraffazione o cancellazione dell'altro, alla creazione di gruppi ostili, alla derisione ed alla critica continua ed ingiustificata delle azioni e del modo d'essere della parte lesa.

Per impedire che il delitto sia portato ad ulteriori conseguenze, il giudice può disporre l'attribuzione alla vittima di strumenti di teleassistenza mobile, direttamente collegati con le forze di polizia.

In caso di accertata reiterazione dei comportamenti, il colpevole può essere arrestato anche in assenza di querela.

In ipotesi di condanna, il condannato può chiedere di scontare la pena permanendo in una casa di cura o in altro luogo idoneo

ad assicurare adeguate terapie di prevenzione per il rischio di reiterazione del reato oppure frequentando, secondo un programma terapeutico, i predetti luoghi.

Il giudice dell'esecuzione può accogliere tale richiesta, valutate le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie.

Con il provvedimento di condanna, il giudice può disporre assistenza e cura per le vittime, da parte delle strutture pubbliche, con spese a carico del condannato».

2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis. mobbing familiare* previsto dall'articolo 580-*ter* del codice penale».

Art. 4.

(*Modifiche alla legge 4 aprile 2001, n. 154*)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 2001, n. 154, le parole: «Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale» sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis. (Ulteriori sanzioni)*. - 1. In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 6, il giudice può condannare il reo, oltre alla pena prevista dal primo comma dell'articolo 388 del codice penale, al pagamento di un'ulteriore multa, da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 10.000.

2. La condanna è immediatamente esecutiva con la pubblicazione della sentenza di primo grado e deve essere versata in favore del Fondo per le vittime di abusi familiari, istituito presso ciascuna Corte d'appello».

